

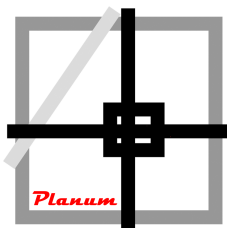


COMUNE DI SABBIO CHIESE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS A01 RAPPORTO PRELIMINARE

PROGETTISTA
Pian. ALESSIO LODA



Planum

Studio Tecnico Associato **Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**
Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)
tel: 0365374499 - web: planumstudio.it
email: info@planumstudio.it - pec: pec@pec.planumstudio.it
P.IVA - C.F.: 03871130989

COMMITTENTE

COMUNE DI SABBIO CHIESE

Via Caduti, 1
25070 Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365 85119
PEC protocollo@pec.comune.sabbio.bs.it
Email segreteria@comune.sabbio.bs.it
P.IVA 00576260988 - C.F. 00735630170

Sindaco: ONORIO LUSCIA
Responsabile Area Tecnica: ENRICO ZANE

CODICE COMMESSA: 187SBC
FASE: 01-VAS
REVISIONE: 00
DATA: LUGLIO 2026

A01VA



INDICE

PREMESSA	5
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.1. Normativa comunitaria	6
1.2. Normativa nazionale	6
1.3. Normativa regionale	7
2. FASI DEL PROCEDIMENTO	11
2.1. Avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati	12
2.2. Individuazione dei soggetti e modalità di informazione e comunicazione	12
2.3. Elaborazione del Rapporto Preliminare	13
2.4. Modalità di messa a disposizione ed avvio della verifica	13
2.5. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS	13
2.6. Schema generale del procedimento	13
2.7. Localizzazione territoriale	15
2.8. Il Piano di Governo del Territorio	16
2.9. La Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente	16
2.10. Descrizione degli elementi di variante	17
2.11. Descrizione delle varianti cartografiche	18
2.12. Modifiche normative	22
2.13. Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica	22
3. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE	23
3.1. Piano Territoriale Regionale	23
3.2. Rete Ecologica Regionale	25
3.3. Piano di Gestione Rischio Alluvioni	26
4. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE	28
4.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	28
4.2. Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana	37
4.3. Piano di indirizzo forestale	37
4.4. Piano Provinciale Gestione Rifiuti	37
4.5. Piano Cave	38
4.6. Siti industriali a Rischio di Incidente Rilevante	38
4.7. Siti IPPC - AIA	38
4.8. Opere sottoposte a VIA	39
5. RETE ECOLOGICA COMUNALE	40
6. AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000	41
7. VERIFICA DELLE POSSIBILI INTERFERENZE AL SITO GENERATE DALLA VARIANTE	45
8. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE AL PGT	46
8.1. Gli indicatori ambientali	46
8.2. Verifica dei possibili effetti significativi indotti	50
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	52
10. MONITORAGGIO	52



PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare ha lo scopo di valutare la sostenibilità ambientale e gli effetti sull'ambiente della Variante al PGT del Comune di Sabbio Chiese, mediante la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, e nello specifico dell'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", della LR 12/05 e s.m. e i., degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", approvati con DCR n.8/351 del 13 marzo 2007, nonché della DGR n.9/761 del 10 novembre 2010 e della DGR n.9/3836 del 25 luglio 2012. In particolare, la necessità di avviare il procedimento di VAS anche per gli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi è dettata dalle disposizioni che Regione Lombardia ha provveduto a introdurre con la LR 13 marzo 2012, n. 4, "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia", che ha apportato ulteriori nuove modificazioni all'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/05 e s.m.i., tra cui:

"Art. 4 Valutazione ambientale dei piani

Omissis...

2 Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

Omissis...

2 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Omissis..."

Alla luce delle disposizioni della normativa regionale, visti i contenuti di seguito illustrati è possibile sottoporre la Variante in oggetto a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Nei capitoli successivi si andrà analiticamente a valutare le possibili interferenze del progetto qui proposto con gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati ovvero si valuteranno i possibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale che gli interventi potrebbero generare. Inoltre, sarà necessario dar conto delle possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Si anticipa che il presente documento, attesa la variazione al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, è redatto ai sensi dell'Allegato 1 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello generale" della DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010.



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica quale strumento di valutazione ambientale delle scelte di programmazione e pianificazione, in particolare per ciò che riguarda la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS).

1.1. Normativa comunitaria

La normativa inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Tale Direttiva comunitaria cita all'articolo 1:

“art. 1 La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.”

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della citata direttiva la valutazione ambientale “deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa”.

1.2. Normativa nazionale

Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con l'emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

All'articolo 4, comma 4, lettera a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS:

“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

In particolare, l'articolo 12 tratta specificatamente della verifica di assoggettabilità:

- “1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
- 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
- 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del*

presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

- 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
- 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*
- 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.*

1.3. Normativa regionale

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m. e i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale.

Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. In seguito, la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di meglio disciplinare il procedimento di VAS:

- Delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”;
- Delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”;
- Delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”;
- Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
- Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;



- Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010;
- Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. 9/2789 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il coordinamento delle procedure di Valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010);
- Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/2007) Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole”.

Si sottolinea che il presente documento è redatto ai sensi dell'Allegato 1u “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole” approvato con DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012.

In particolare, al capitolo “2. Ambito di applicazione” dell'allegato si specifica:

“2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 - Indirizzi generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

Un elenco minimo di P/P riferiti ai settori di cui alla precedente lettera a) è individuato nell'allegato A degli Indirizzi generali.

I progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come specificati nella norma statale e regionale di recepimento della direttiva, sono consultabili sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia nella sezione “Quale VIA/Individuazione procedura”

- b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 - Indirizzi generali) così come recepiti nell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;*

I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale - ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria - SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

Le informazioni riguardo ai riferimenti normativi, nazionali e regionali, e l'elenco delle ZPS e dei SIC sono disponibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

- c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni:*

- Piano Territoriale Regionale;
- Piani Territoriali Regionali d'Area;

- *Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;*
- *documento di piano del Piano di Governo del Territorio (PGT).*

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 - Indirizzi generali);*
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;*
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*
- c) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;*

Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;*
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;*
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;*
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato."



Pertanto, come già esplicitato in premessa, si sottolinea che il presente documento è redatto ai sensi dell'Allegato 1 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello generale" approvato con DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010.

In particolare, al capitolo "2. Ambito di applicazione" del presente allegato si specifica:

"2.1 Valutazione ambientale - VAS"

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

*P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Un elenco minimo di P/P riferiti ai settori di cui alla precedente lettera a) è individuato nell'allegato A*

degli Indirizzi generali.

I progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come specificati nella norma statale e regionale di recepimento della direttiva, sono consultabili sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia nella sezione "Quale VIA/Individuazione procedura"

P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali) così come recepiti nell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;

I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea "Natura 2000" istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

Le informazioni riguardo ai riferimenti normativi, nazionali e regionali, e l'elenco delle ZPS e dei SIC sono disponibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni:

- *Piano Territoriale Regionale;*
- *Piani Territoriali Regionali d'Area;*
- *Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;*
- *documento di piano del Piano di Governo del Territorio (PGT).*

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

Non rientrano nel campo di applicazione della Valutazione ambientale - VAS:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
 - b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - c) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

2. FASI DEL PROCEDIMENTO

L'allegato 1 illustra le metodologie e le procedure da seguire per sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio. Tale metodologia viene specificata al punto 5 dell'allegato, così come in seguito riportato. In base alla normativa regionale attualmente vigente è necessario innanzitutto individuare i soggetti interessati dal procedimento:

- il proponente: è il soggetto pubblico che elabora il Piano;
- l'autorità procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano e a cui compete la redazione della Dichiarazione di Sintesi; tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di elaborazione del piano;



- l'autorità competente per la VAS: è la Pubblica Amministrazione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del piano o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: sono i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che per specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati a partecipare;
- il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure.

2.1. Avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati

La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si avvia attraverso la pubblicazione, da parte del Responsabile del Procedimento, dell'avviso di avvio del procedimento sulle pagine sito web della Regione Lombardia dedicate alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e sul BURL ove previsto. L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

2.2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

2.3. Elaborazione del Rapporto Preliminare

L'autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva comunitaria. Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre, nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

2.4. Modalità di messa a disposizione ed avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione il Rapporto Preliminare per trenta giorni presso i propri uffici e sulle pagine del sito web di Regione Lombardia dedicate alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); inoltre, d'intesa con l'autorità competente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati individuati la messa a disposizione e la pubblicazione sul web al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente per la VAS entro trenta giorni dalla messa a disposizione.

2.5. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione

L'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare, valutate le osservazioni eventualmente pervenute ed i pareri espressi, sulla base dei criteri di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il piano al procedimento di VAS. Tale pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. Nel caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, in fase di elaborazione del piano, tiene conto delle indicazioni e condizioni eventualmente contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica, nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web di Regione Lombardia dedicate alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità previste. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del piano adottato e/o approvato.

2.6. Schema generale del procedimento

Di seguito si riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo della verifica di assoggettabilità alla VAS.



Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

Dati inerenti al procedimento in oggetto

Con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14 ottobre 2024, sono stati individuati gli attori coinvolti nel presente procedimento di Verifica:

- Soggetto proponente: il Comune di Sabbio Chiese nella persona del Sindaco Pro Tempore Sig. Onorio Luscia;
- Autorità procedente: Dott. Lorenzi Alberto, Segretario del Comune di Sabbio Chiese;
- Autorità competente: Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Sabbio, geom. Enrico Zane.

Nella medesima delibera sono stati altresì individuati:

1. i soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A. dipartimento di Brescia;
- A.T.S. di Brescia;
- Direzione Regionale per i beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio della Lombardia, per le Province di Bergamo e Brescia;

2. altri soggetti istituzionali ed enti territorialmente interessati:

- S.T.E.R. della Regione Lombardia;
- ERSAF Regione Lombardia;
- Regione Lombardia sede territoriale di Brescia;

- Provincia di Brescia - Assetto Territoriale Parchi e Via - Ufficio VAS;
- Provincia di Brescia - Area Ambiente;
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Comuni confinanti (Vobarno, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme, Odolo, Preseglie, Barghe, Provaglio Val Sabbia);
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Consorzio dei Comuni del B.I.M. (Consiglio di Valle);

3. Altri enti/soggetti con specifiche competenze interessati al processo di partecipazione:

- UNARETI S.p.A. Brescia
- Terna Rete Elettrica nazionale
- Telecom S.p.A
- Sae
- a2a reti gas e ciclo idrico

4. Altri enti/soggetti con specifiche competenze interessati al processo di partecipazione:

- Soggetti quali settori del pubblico interessati: i Cittadini di Sabbio Chiese e le associazioni, persone giuridiche, organizzazioni o gruppi di tali persone, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni che promuovono la protezione ambientale, le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure;

2.7. Localizzazione territoriale

Il comune di Sabbio Chiese si colloca nella media Valle Sabbia, lungo il corso del fiume Chiese alla confluenza con il torrente Vrenda. Il territorio occupa circa 18,61 kmq, con altitudine variabile fra un massimo di 747 m s.l.m. e un minimo di 256 m s.l.m.; il territorio comunale confina nord con i comuni di Barghe e Provaglio di Val Sabbia, ad ovest con Odolo e Preseglie, ed est con Vobarno, mentre a sud con i comuni di Villanuova sul Clisi, Vallio Terme e Gavardo.

Il territorio è compreso tra due strettoie quella di Carpeneda a valle e di Barghe a monte, e si apre su una conca caratterizzata da terrazzamenti formati da sabbia e massi.

L'abitato più antico, che sorge sulle rive del torrente Vrenda poco prima della sua confluenza col Chiese, si sviluppò attorno allo sperone roccioso su cui sorge il Santuario della Madonna della Rocca sede di un antico castello. La popolazione residente al 1° gennaio 2015 è pari a 3.918 abitanti distribuiti, oltre che nel capoluogo, nei tre nuclei frazionali di Sabbio Sopra, Pavone, Clibbio, Fontanelle, Fornaci e Rive.

Il comune, che appartiene alla Comunità Montana di Valle Sabbia, dista circa 35 km da Brescia ed è attraversato dalla SP IV, dalla SP 79 e dalla nuova SP BS 237 "Del Caffaro – Variante Valle Sabbia".

Gli elementi idrografici rilevanti nel territorio sono il fiume Chiese ed i torrenti Preane, Trinolo e Vrenda. Oltre all'abitato urbano principale e ai nuclei frazionali vi sono un certo numero di case sparse dislocate sul territorio agricolo.

Il Comune di Sabbio Chiese, insieme ad altri 24 Comuni, costituisce la Comunità Montana della Valle Sabbia.

Le Normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale all'art. 7 "Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale" colloca il Comune di Sabbio Chiese all'interno dell'ambito n.5 "Val Sabbia".



2.8. Il Piano di Governo del Territorio

Il Comune di Sabbio Chiese è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con D.C.C. n. 14 del 11.04.2008; l'avviso di approvazione definitiva e deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 13/08/2008, n.33.

Successivamente è stata approvata una variante al Documento di Piano e Piano delle Regole che ha introdotto il SUAP – denominato Segheria Marchesi Srl, approvata con D.C.C. n. 2 del 14.04.2014 pubblicata sul BURL del 12.11.2014 n .46.

L'Amministrazione Comunale ha provveduto a modificare detto strumento urbanistico con una variante generale al Piano di Governo del Territorio, adottata con Delibera di C.C. n. 5 del 17/03/2017 e approvata con Delibera di C.C. n. 36 del 25/08/2017 e pubblicata sul BURL, serie avvisi e concorsi, n. 46 del 15/11/2017.

Una seconda variante al Piano di Governo del Territorio, adottata con Delibera di C.C. n. 22 del 30/05/2022, è stata approvata con Delibera di C.C. n. 35 del 25/10/2022 e pubblicata sul BURL, serie avvisi e concorsi, n. 16 del 19/04/2023.

Successivamente è stata approvata una variante al Piano delle Regole che ha introdotto il SUAP, denominato Arcadia Snc, approvata con D.C.C. n. 5 del 26/02/2024 e pubblicata sul BURL del 29/05/2024 n .22.

Gli elaborati sono disponibili sul Sistema Informativo Territoriale Integrato della Regione Lombardia. (<https://www.multipan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp>).

2.9. La Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente

In occasione della procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), da parte del comune di Sabbio Chiese, conclusasi con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 14 del 11.04.2008, si è svolta la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio si è conclusa con la Conferenza conclusiva per la Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 18 giugno 2007 e con l'emissione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente.

Dall'analisi del documento qui in parola emerge che:

“il Documento di Piano sviluppa coerentemente gli obiettivi definiti nel Documento preliminare rispetto agli obiettivi di sostenibilità interni e – valutato assieme alle misure di mitigazione e compensazione, e sotto il controllo del piano di monitoraggio proposto – prefigura le condizioni per la conservazione della qualità ambientale e della sicurezza, in un contesto di crescita controllata della capacità residenziale e produttiva del territorio comunale.”

Nello specifico il parere motivato, fa emergere la necessità di redigere la zonizzazione acustica del territorio comunale, di predisporre un programma di censimento del traffico, in corrispondenza degli innesti della viabilità da e per l'area industriale sulla viabilità primaria, di predisposte, per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria, delle campagne di monitoraggio da eseguirsi in corrispondenza delle direttrici individuate, e riguardanti in primo luogo le polveri sottili e totali e i VOC, di predisporre uno studio specifico che indaghi il grado di sicurezza stradale, in particolar modo rivolto all'incolumità per i pedoni in relazione ai traffici pesanti in entrata e uscita dall'area industriale e dalle aree estrattive, di rendere conto delle attività di studio e messa in sicurezza del versante a nord della località Pavone per quanto riguarda il problema della caduta massi.

Si fa notare che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2012 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica redatto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi, Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale.

2.10. Descrizione degli elementi di variante

La variante analizzata dal presente documento ha carattere di Variante Generale ed interessa tutte le componenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio: Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano.

Per poter procedere ad analizzare gli effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall'attuazione della Variante al Piano di Governo del Territorio risulta, in primo luogo, indispensabile descrivere gli ambiti territoriali e gli articoli normativi che, a seguito di istanze pervenute ed accolte, e di ulteriori proposte avanzate dall'Amministrazione comunale, sono oggetto di tale variante.

Gli elementi di variante sono riassumibili in modifiche/integrazioni a:

- 1) Varianti cartografiche
- 2) Varianti normative

Di seguito si riporta un prospetto sintetico delle interferenze delle varianti medesime con le tematiche di interesse ambientale rilevate al livello comunale. Le interferenze delle varianti nn. 1, 2 e 3 non vengono riportate in quanto trattasi di modifiche alla cartografia a seguito dell'aggiornamento della componente geologica, senza incidenza ambientale.

In particolar modo nella seguente tabella, per ogni proposta di variante cartografica, si riportano:

- l'individuazione della destinazione urbanistica oggetto di variante;
- la collocazione geografica rispetto al Tessuto Urbano Consolidato;
- le classi finali di sensibilità paesistica,
- i vincoli amministrativi e sovraordinati eventualmente riscontrabili,
- la classe di fattibilità geologica vigente,
- la presenza del Reticolo Idrico Minore.

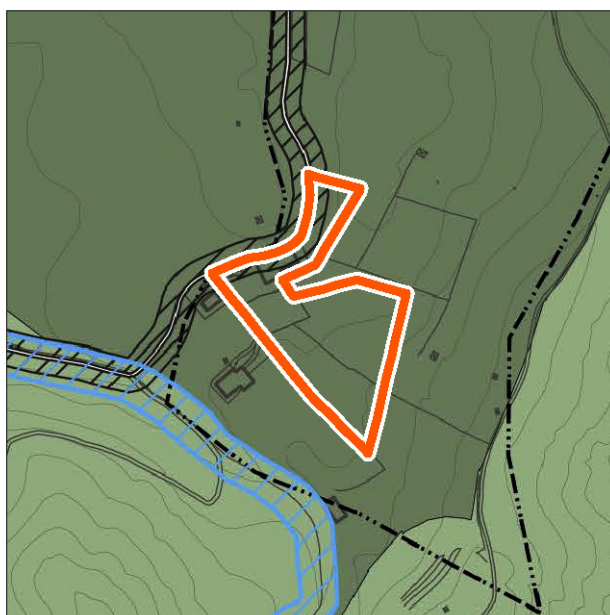
N.	Piano delle Regole	Tessuto Urbano Consolidato			Classi finali di sensibilità paesistica	Vincoli Amministrativi	Fattibilità geologica	Reticolo Idrico Minore
	Destinazione PGT VIGENTE	ambito interno	ambito adiacente	ambito esterno				
4	VUS Verde urbano di salvaguardia	X			1 molto bassa	Fascia di rispetto stradale, Limite rispetto osservatorio astronomico (DGR 11/12/2000, n. 7/2611) Rispetto stradale Vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. C)	2	
5	Ambiti destinati a servizi pubblici	X			3 media	Fascia di rispetto stradale, Limite rispetto osservatorio astronomico (DGR 11/12/2000, n. 7/2611) Rispetto stradale Vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. C)	2	
6	Ambiti destinati a servizi pubblici	X			3 media	Fascia di rispetto stradale, Limite rispetto osservatorio astronomico (DGR 11/12/2000, n. 7/2611) Rispetto stradale Vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. C)	2	

2.11. Descrizione delle varianti cartografiche

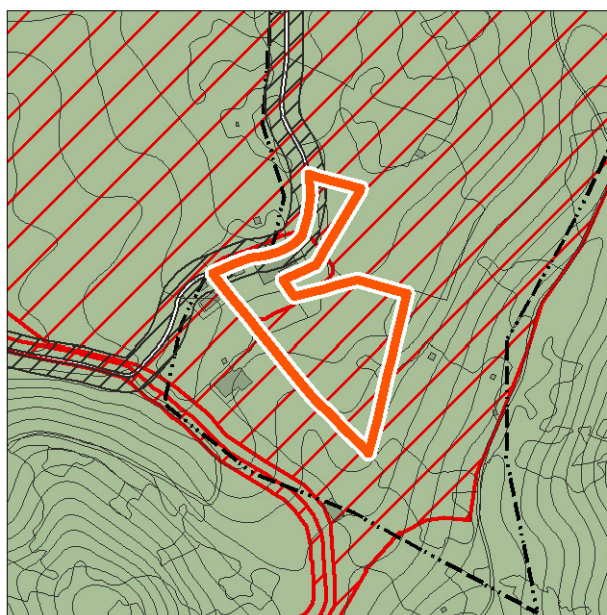
Variante n. 1

La proposta di variante interessa un'area di circa 9.248 mq localizzata in Località Preane e classificata nel Piano delle Regole vigente in ANT Area non soggetta a trasformazione urbanistica.

In coerenza con l'aggiornamento della Componente Geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, l'area viene stralciata dalle aree non soggette a trasformazione urbanistica, determinate dalla presenza della classe di fattibilità geologica 4, e classificata come Agri2 Area agricola di salvaguardia.



Piano delle Regole VIGENTE

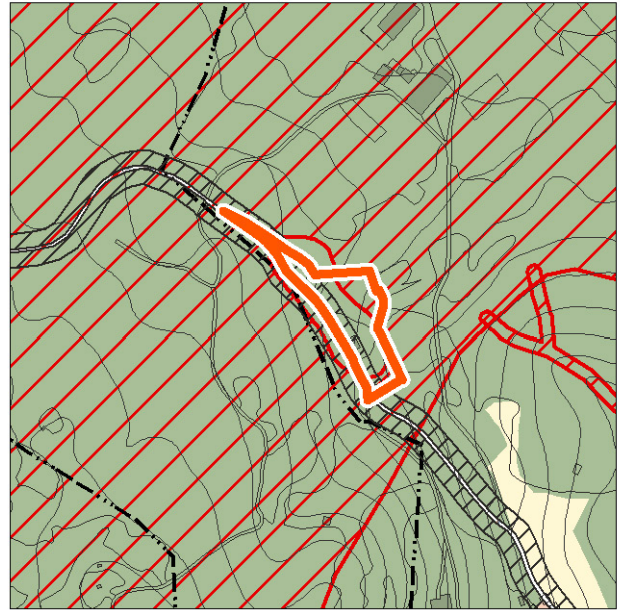


Piano delle Regole VARIATO

Variante n. 2

La proposta di variante interessa un'area di circa 2.946 mq localizzata in via Fontanelle e classificata nel Piano delle Regole vigente in ANT Area non soggetta a trasformazione urbanistica.

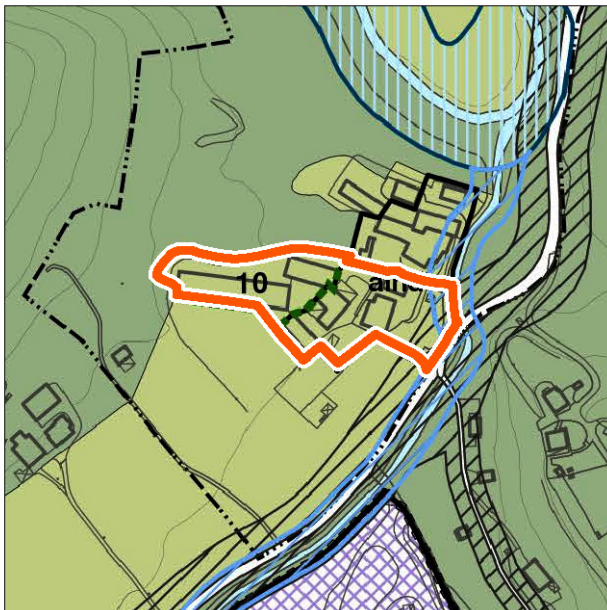
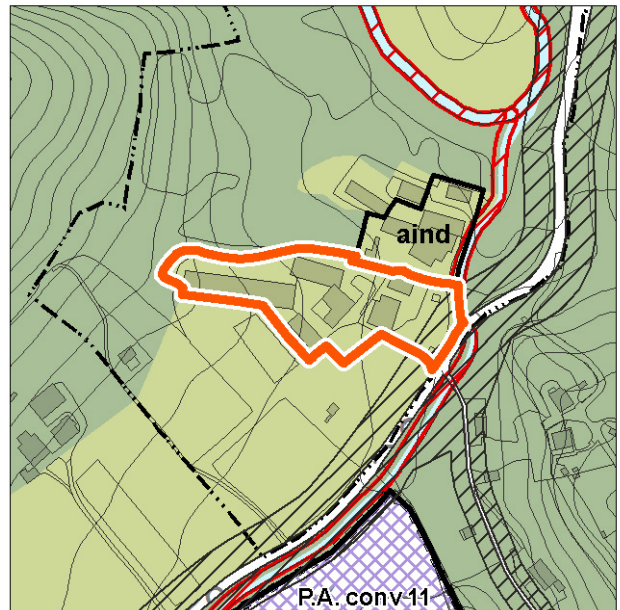
In coerenza con l'aggiornamento della Componente Geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, l'area viene stralciata dalle aree non soggette a trasformazione urbanistica, determinate dalla presenza della classe di fattibilità geologica 4, e classificata come Agri2 Area agricola di salvaguardia.

*Piano delle Regole VIGENTE**Piano delle Regole VARIATO*

Variante n. 3

La proposta di variante interessa un'area di circa 8.787 mq localizzata in Località Fornaci e classificata nel Piano delle Regole vigente in Agri2 Area agricola di salvaguardia. L'area è attualmente ricompresa nel perimetro assoggettato alla disposizione particolare AIND Ambito con elementi di archeologia industriale, che persegue obiettivi di conservazione e recupero degli edifici di valore architettonico e testimoniale.

La proposta di variante prevede lo stralcio dalla disposizione particolare di una porzione dell'area attualmente inclusa, compresi alcuni edifici non a destinazione industriale. Viene mantenuta in ogni caso la classificazione quale Agri2 Area agricola di salvaguardia.

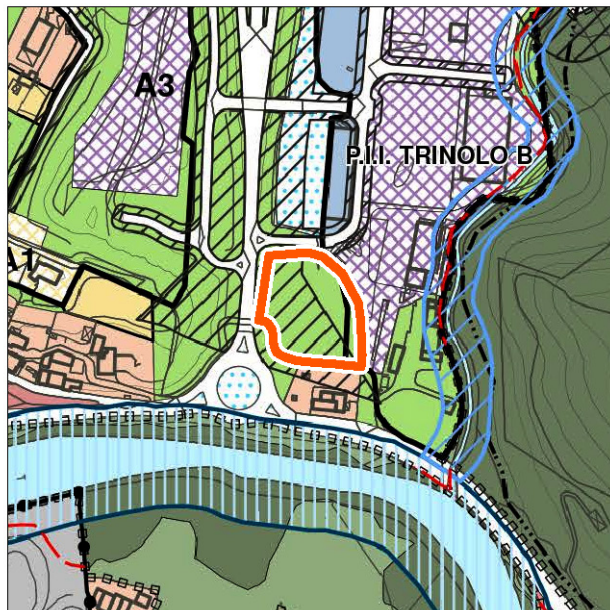
*Piano delle Regole VIGENTE**Piano delle Regole VARIATO*

Variante n. 4

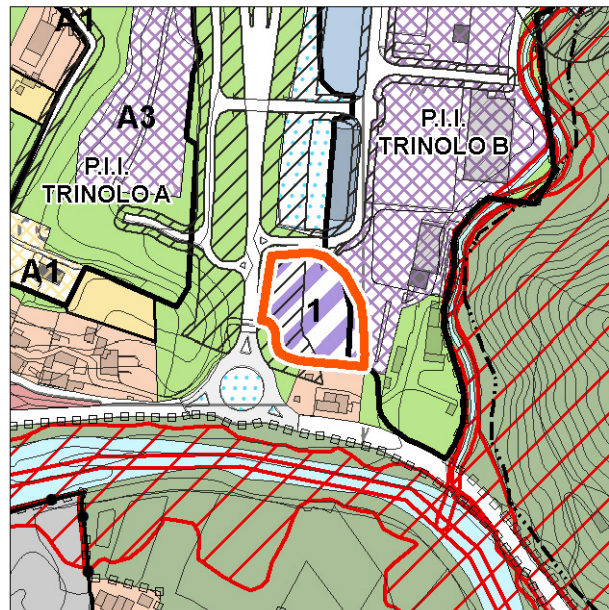
La proposta di variante interessa un'area di circa 4.009 mq localizzata in via Zoller e classificata nel Piano delle Regole vigente in VUS Verde urbano di salvaguardia.

Si propone di individuare sull'area un nuovo Ambito di Trasformazione a destinazione Produttiva AdT 1 con le seguenti potenzialità edificatorie: IF massimo di 1,00 mq/mq e IC massimo pari al 70%.

La variante non comporta nuovo consumo di suolo rispetto al PGT vigente in quanto l'area è già classificata quale suolo urbanizzato.



Piano delle Regole VIGENTE



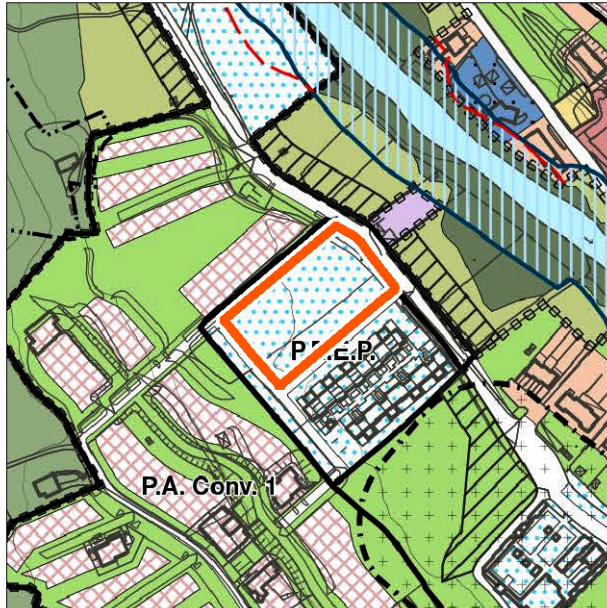
Piano delle Regole VARIATO

Variante n. 5

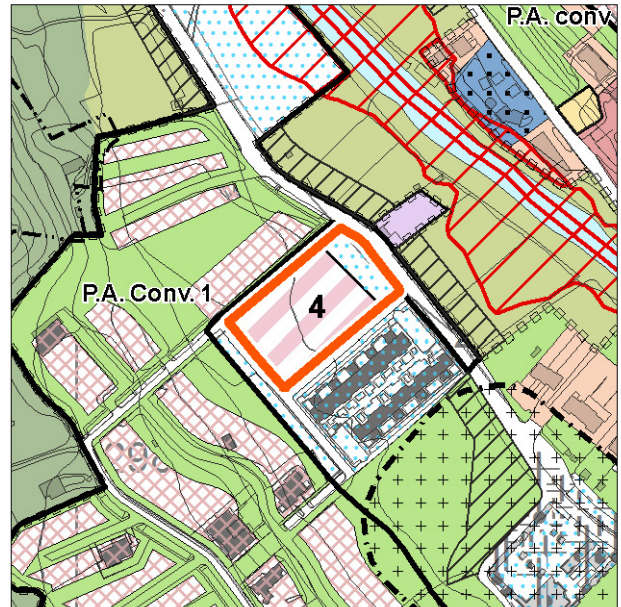
La proposta di variante interessa un'area di circa 5.772 mq localizzata in via Caduti e classificata nel Piano delle Regole vigente in Ambiti destinati a servizi pubblici – P.E.E.P. Piano di Edilizia Economica Popolare in Zona Cletem.

Si propone di stralciare l'obbligo di realizzazione di edilizia economica popolare, consentendo la destinazione residenziale di libera iniziativa privata. Conseguentemente l'area viene esclusa dal Piano dei Servizi e individuata quale nuovo Ambito di Trasformazione a destinazione Residenziale AdT 4 con le seguenti potenzialità edificatorie: IF massimo di 0,25 mq/mq e IC massimo pari al 60%.

La variante non comporta nuovo consumo di suolo rispetto al PGT vigente in quanto l'area è già classificata quale suolo urbanizzabile.



Piano delle Regole VIGENTE



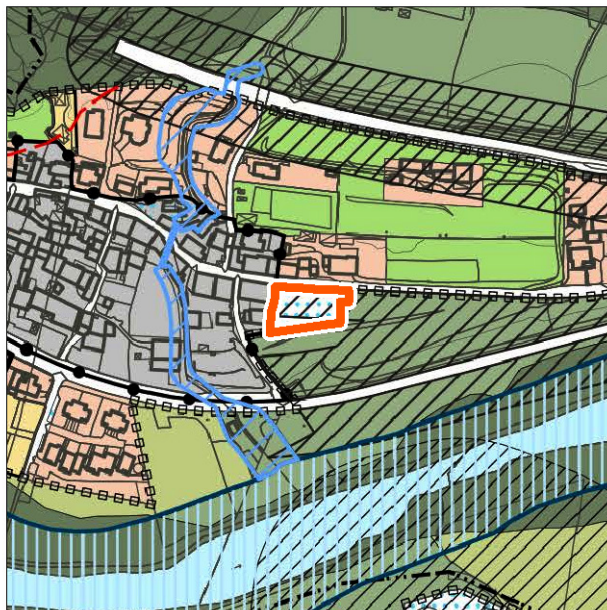
Piano delle Regole VARIATO

Variante n. 6

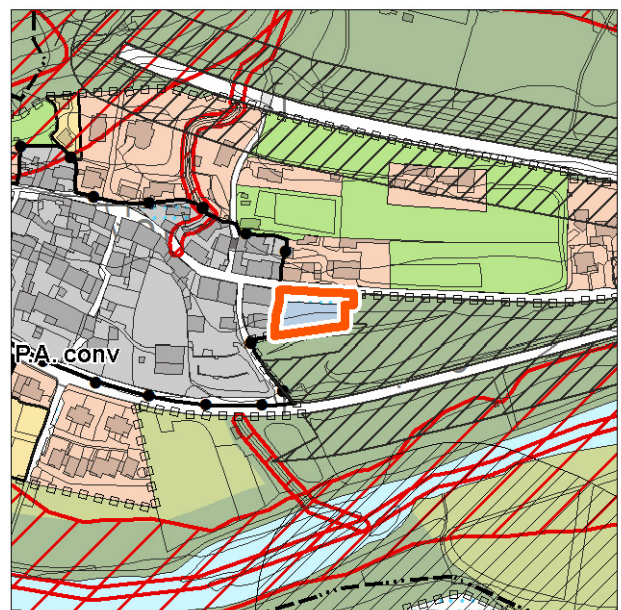
La proposta di variante interessa un'area di circa 1.193 mq localizzata in via San Giovanni e classificata nel Piano delle Regole vigente in Ambiti destinati a servizi pubblici.

Si propone di classificare parte dell'area, circa 800 mq, in P2 Ambito commerciale/direzionale, disciplinati dall'art. 38 delle NTA con un IF massimo di 1,00 mq/mq e IC massimo pari al 50%.

La variante non comporta nuovo consumo di suolo in quanto la previsione in essere di servizio pubblico consisteva nella realizzazione di un parcheggio.



Piano delle Regole VIGENTE



Piano delle Regole VARIATO

2.12. Modifiche normative

Nel contesto della variante al Piano di Governo del Territorio, oltre alle variazioni derivanti dalle modifiche introdotte con le proposte di variante già descritte nel precedente capitolo (varianti cartografiche), vengono inoltre inserite, sia in virtù di suggerimenti espressi dai privati cittadini che dall'Amministrazione Comunale, alcune modifiche aventi incidenza normativa, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la revisione già effettuata con la variante precedente.

2.13. Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica

Nel corso dell'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sabbio Chiese è stata condotta una revisione estesa e dettagliata delle informazioni tecniche e cartografiche, finalizzata a garantire la piena coerenza con la normativa regionale e nazionale vigente e con le NTC 2018. Le attività hanno riguardato la raccolta, l'integrazione e la verifica critica dei dati preesistenti, con particolare attenzione alla validazione delle attribuzioni delle categorie di sottosuolo già recepite nello studio del 2016 (MS 2016). È stato effettuato l'adeguamento delle perimetrazioni del Reticolo Idrico Minore e delle relative fasce di rispetto alla nuova base topografica adottata per la pianificazione territoriale, nonché il recepimento delle prescrizioni e delle perimetrazioni previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dal Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con particolare riguardo agli ambiti urbanistici e alla pianificazione dell'emergenza. Sulla base di studi geologico-geomorfologici di dettaglio sono state proposte ripерimetrazioni puntuali per aree identificate come soggette a carsismo profondo ubicate a nord-ovest e sud-ovest della frazione Clibbio; tali proposte si fondano su studi specifici e fanno riferimento alle particelle catastali censite ai fogli 12-16 mapp. 6403-2136 e mapp. 3419-8157 (proprietà Amolini Giuseppe – Bianchi Sergio) e al foglio 12 mapp. 6416, 10172, 10038 (proprietà Bianchi Sergio). La cartografia relativa a dissesti, vincoli, aree di tutela delle risorse idropotabili e alla fattibilità geologica per le azioni di piano è stata rielaborata e digitalizzata secondo i criteri tecnici regionali, con produzione di shapefile e elaborati PDF coerenti con il nuovo database topografico. La revisione (rev.02a) introduce inoltre lievi aggiornamenti al quadro del dissesto PAI e alle aree di tutela delle risorse idropotabili; tali interventi sono di carattere puntuale e non comportano variazioni normative sostanziali né modifiche delle classi già definite, mirando a migliorare la qualità informativa degli strumenti di pianificazione e a supportare decisioni più efficaci in materia di gestione del rischio e tutela del territorio.

3. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

3.1. Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul 3° S.S. al BURL dell'11 febbraio 2010 n. 6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., esso acquista efficacia in seguito alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL, avvenuta il 17 febbraio 2010.

Pertanto, dal 17 febbraio 2010, il PTR esercita gli effetti indicati all'art.20 della l.r.12/2005 "Effetti del PTR".

In seguito sono state effettuate alcune modifiche ed integrazioni con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010 (pubblicazione sul BURL n. 40, 3° SS dell' 8 ottobre 2010); successivamente, il Consiglio Regionale l'8 novembre 2011 ha approvato con DCR IX/0276 l'aggiornamento 2011 al PTR, che ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 48 del 1 dicembre 2011, mentre l'aggiornamento annuale (2013) del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PSR) della X Legislatura, è stato approvato con D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013.

Successivamente, il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2014 Aggiornamento PRS per il triennio 2015-2017, d.c.r. n.557 del 9/12/2014 e pubblicato sul BURL S.O. n. 51 del 20/12/2014 e, l'anno successivo, l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2015, Aggiornamento PRS per il triennio 2016-2018, d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2015.

Con d.c.r. n. 411 del 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato l'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31 del 2014 sul consumo di suolo, con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana.

Un aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019.

Più recentemente, il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. XI/2137 del 2 dicembre 2021 ha adottato la Revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP).

Inoltre, con Deliberazione Consiglio regionale 24 novembre 2021 n. XI/2064 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2021» (pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 7 dicembre 2021) sono stati approvati l'aggiornamento 2021 del PTR e l'Aggiornamento 2021 dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014.



Di seguito si riporta una tabella al fine di sintetizzare quanto indicato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per il Comune di Sabbio Chiese.

A “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”	Fascia prealpina: paesaggi della montagna e delle dorsali, paesaggi delle valli prealpine
B “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”	Ambiti della Montagna
C “Istruzioni per la tutela della Natura”	
D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”	
E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”	
F “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”	Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: conurbazioni lineari lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale ed elettrodotti
G “Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”	Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: conurbazioni lineari lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale ed elettrodotti
H1 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocati da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici”	
H2 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocati da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”	Conurbazioni lineari lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale
H3 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica”	
H4 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione”	Boschi; Pascoli
H5 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali”	
Id “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/04”	Rete viaria secondaria; Aree di rispetto dei corsi d’acqua tutelati

A seguito di una accurata analisi di quanto indicato dalla tabella qui riportata e da una attenta valutazione degli indirizzi ovvero della normativa propria del PTR si specifica che non si ritiene che la variante in oggetto determini influenze sostanziali alla pianificazione regionale.

3.2. Rete Ecologica Regionale

Con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, è stato approvato il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale, successivamente pubblicato con BURL n. 26, Edizione speciale, del 28 giugno 2010. La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Sabbio Chiese all'interno del Settore 151 – "ALTOPIANO DI CARIADEGHE", per il quale si specificano le seguenti indicazioni:

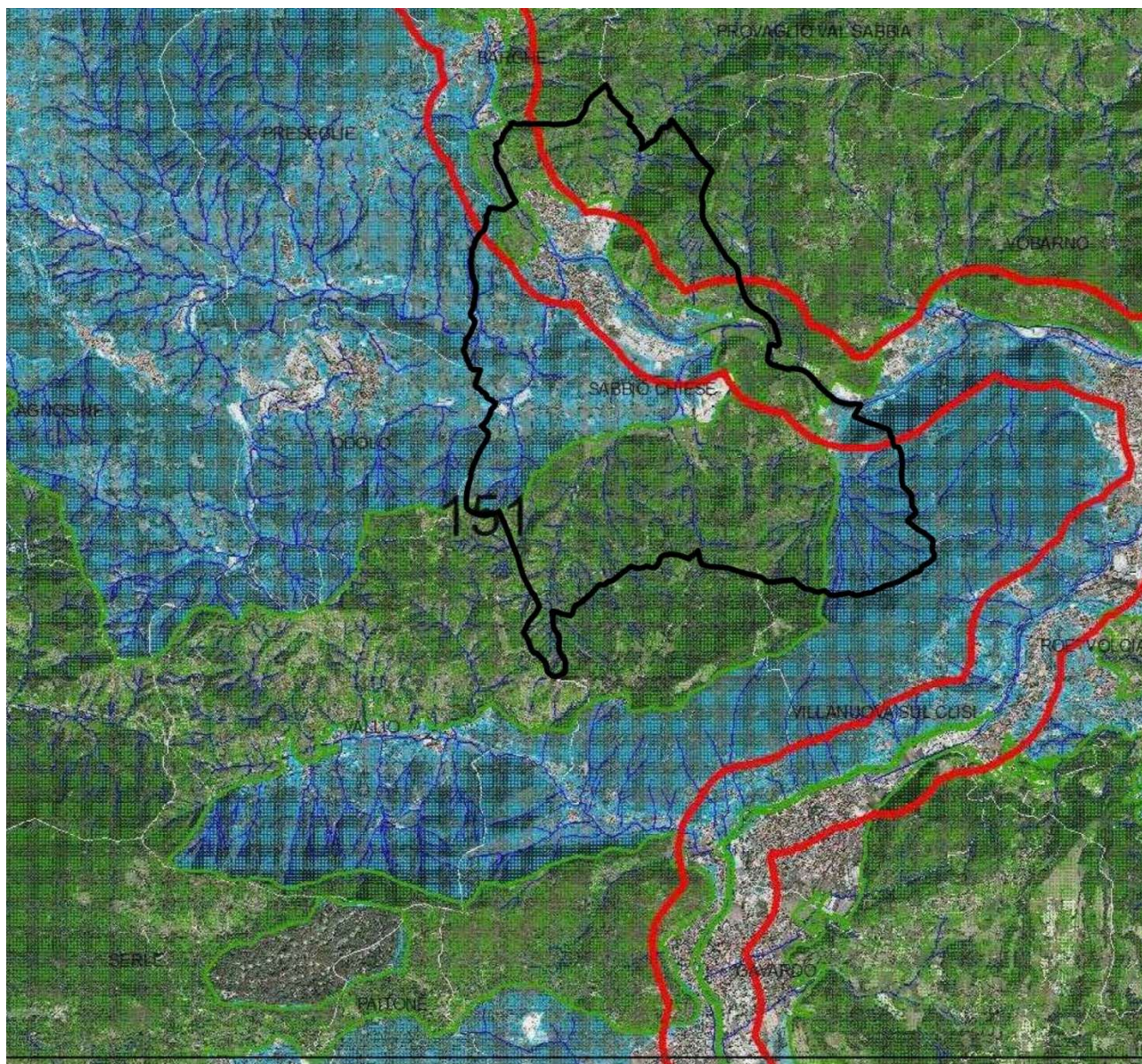
"La val Sabbia (in particolare con la Riserva regionale Sorgente Funtani) e il Monte Prealpa sono aree prealpine carsiche, ricche di invertebrati endemici quali Iglica vobarnensis, Insubriella paradoxa e Cryptobathyscia gavardensis." "Tra i principali elementi di frammentazione si segnalano il consumo di suolo derivante dalla espansione dell'urbanizzato, le attività estrattive, le infrastrutture lineari (la S.P. 237 della Val Sabbia e del Lago d'Idro), i cavi aerei sospesi, che possono rappresentare una minaccia per numerose specie ornitiche nidificanti (in primo luogo il Gufo reale) e migratrici (avifauna di grandi dimensioni quali rapaci, ardeidi, ecc.), il degrado degli ambienti carsici sotterranei causato da attività antropiche esterne che hanno ripercussioni sugli habitat ipogei."

Nello specifico il Comune di Sabbio Chiese è interessato dalla presenza di: corridoi regionali primari ad alta antropizzazione, elementi di primo livello delle RER, elementi di secondo livello della RER.

Dall'analisi delle varianti qui proposte con la Rete Ecologica Regionale emerge quanto segue:

- Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione;
- Elementi di primo livello;
- Elementi di secondo livello.

In merito al confronto fra le varianti, così come sintetizzate al paragrafo 3.4.1, con il presente Rapporto Preliminare e la Rete Ecologica Regionale, si evidenzia che solamente la variante n. 5 è inclusa negli elementi di primo livello, ma trattandosi di superfici già destinate alla trasformazione, all'interno di un comparto attuativo ampio, si afferma che la previsione avrà ricadute comunque ininfluenti sulla RER rispetto a quanto già previsto del PGT vigente.



ELEMENTI PRIMARI DELLA RER

- varco da deframmentare
- varco da tenere
- varco da tenere e deframmentare
- corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione
- corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
- elementi di primo livello della RER

ALTRI ELEMENTI

- griglia di riferimento
- reticolo idrografico
- elementi di secondo livello della RER
- comuni

3.3. Piano di Gestione Rischio Alluvioni

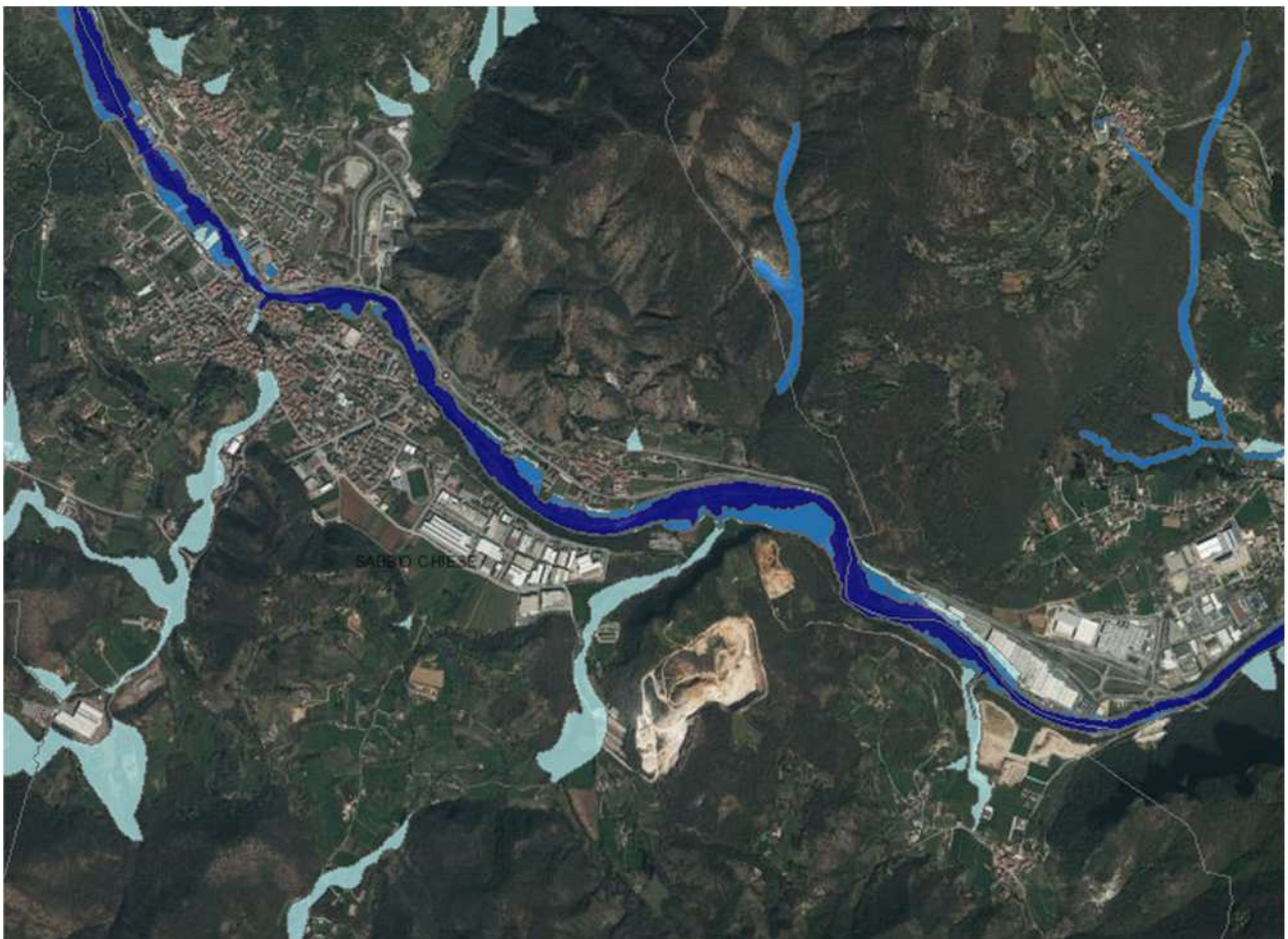
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico.

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017.

Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), di media probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità (P3 - alluvioni frequenti T=20-50 anni), caratterizzandone l'intensità (estensione dell'inondazione, altezze idriche, velocità e portata). Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione alle caratteristiche e all'importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione:

- Reticolo idrografico principale (RP);
- Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL).

Nel territorio di Sabbio Chiese è riscontrabile la presenza di aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali legati al reticolo idrografico principale e secondario.



Si evidenzia le varianti non interferiscono con le aree di PGRA.



4. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

4.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul BURL n. 45 del 5 novembre 2014, confermando la struttura del Piano vigente e approfondendo i temi relativi agli ambiti agricoli di interesse strategico, agli elementi di degrado paesaggistico, alla rete ecologica provinciale.

4.1.1. Tavola di Struttura

Nella Tavola 1.2 “Struttura e Mobilità”, il PTCP vigente non individua per il Comune di Sabbio Chiese previsioni infrastrutturali di viabilità.

Si afferma che le varianti proposte con il presente Rapporto Preliminare non costituiscono interferenza con la Tavola Struttura di Piano del PTCP.

4.1.2. Tavola paesistica

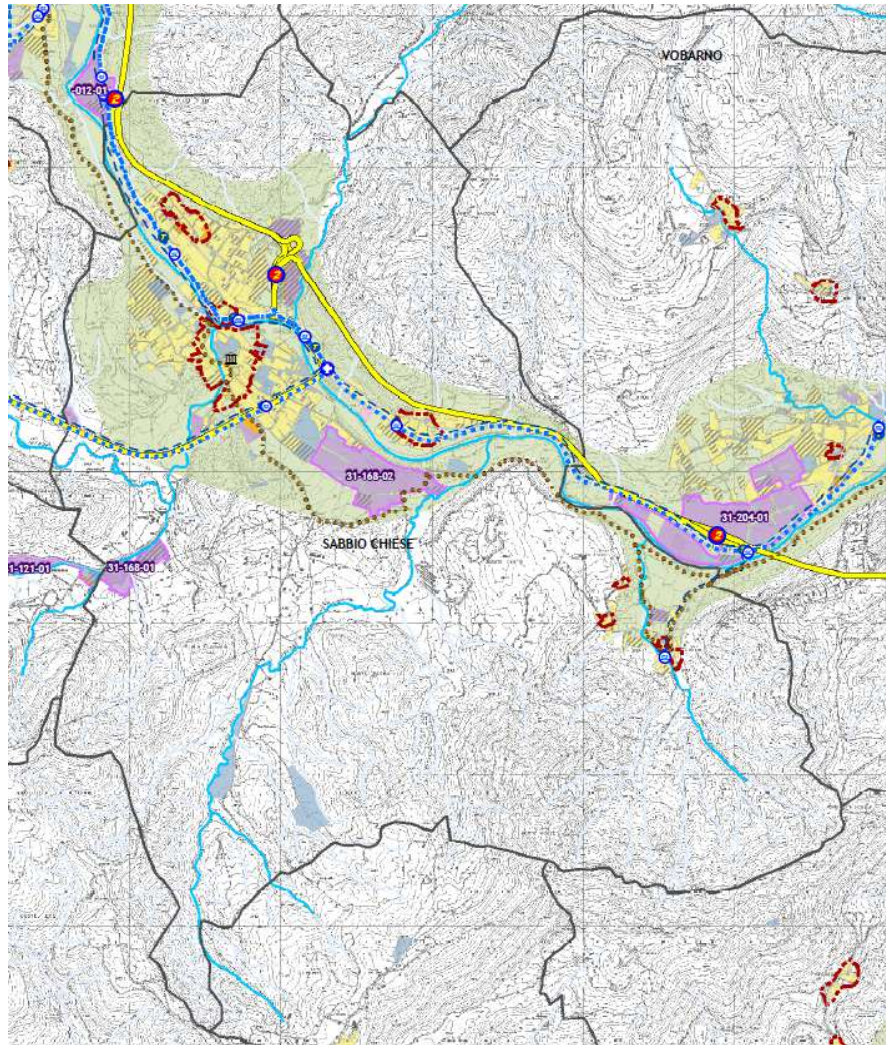
Nella Tavola 2.2 - Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, nel territorio di Sabbio Chiese spiccano le aree boscate, i crinali, i corsi d'acqua principali, le fasce fluviali.

Si afferma che le varianti proposte con il presente Rapporto Preliminare non costituiscono interferenza con la Tavola Paesistica del PTCP.

4.1.3. Rete verde paesaggistica

Nella Tavola 2.6 - Rete verde paesaggistica, nel territorio di Sabbio Chiese sono individuati prevalentemente i seguenti ambiti: Elementi di I livello della RER, Corridoi ecologici primari Aree ad alto valore naturalistico, Insediativo, Ambiti fortemente antropizzati delle valli fluviali.

Si afferma che, data la tipologia e la dimensione delle superfici interessate, le varianti proposte con il presente Rapporto Preliminare non costituiscono interferenza con la Rete verde paesaggistica del PTCP.



Legenda

SISTEMA INSEDIATIVO

Tipologie insediative esistenti o previste dalla pianificazione comunale

- esistente:**
- Nuclei d'antica formazione (NAP)
 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale
 - Ambiti a prevalente destinazione produttiva
 - Ambiti a prevalente destinazione terziaria/commerciale
 - Insediamenti turistico-ricettivi
 - Insediamenti per servizi comunale e sovcomunal
 - Grandi strutture di vendita di area sovcomunal
 - Grandi strutture di vendita di area estesa
- di progetto:**
- Ambiti Produttivi Sovcomunal (APS)
 - Ambiti Produttivi Comunali
 - Centri ordinatori
 - Centri integrativi

Servizi di livello sovcomunal

- Autostrada
- Golf
- Interporti
- Musei
- VVFPE
- ex Caserma
- Dispositivi
- Parco acquatico/divertimenti
- Piscine
- Quartiere storico
- Scuole secondarie di secondo grado
- Università
- Casa di Cura
- Siti militari
- Stadio
- Teatri/Auditorium
- Terme

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Rete viaria

esistente o in costruzione

- Viabilità primaria
- Viabilità da potenziare a primaria
- Viabilità principale
- Viabilità da potenziare a principale
- Viabilità secondaria
- Viabilità da potenziare a secondaria
- Rete della viabilità locale

Intersessioni della rete viaria

esistente o in costruzione

- Casello autostradale
- Intersessione di tipo 1
- Intersessione di tipo 2
- Intersessione di tipo 3
- Intersessione di tipo rotatorio esistente

di progetto

- Casello autostradale
- Intersessione di tipo 1
- Intersessione di tipo 2

Rete del trasporto pubblico

Ferrovia Alta velocità/Alta capacità (AV/AC)

Rete del trasporto pubblico locale (TPL)

esistente o in costruzione

- Linee ferroviarie storiche (Linee S)
- Linee ferroviarie metropolitane

Metropolitana

Rete su gomma e a fune

Linee suburbane (S-Link)

Rete su rotaia

Linee di navigazione

Stazioni, fermate, porti e aeroporti

Fermate metropolitane esistenti

Stazioni/Fermate ferroviarie esistenti (Linee S)

Fermate linee S-Link

Porti e approdi

Aeroporti esistenti

Rete della mobilità dolce

esistente o in costruzione

Itinerari ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale

Itinerari ciclo-pedonali di fruizione di livello regionale

di progetto

via aerea/ferrovia

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

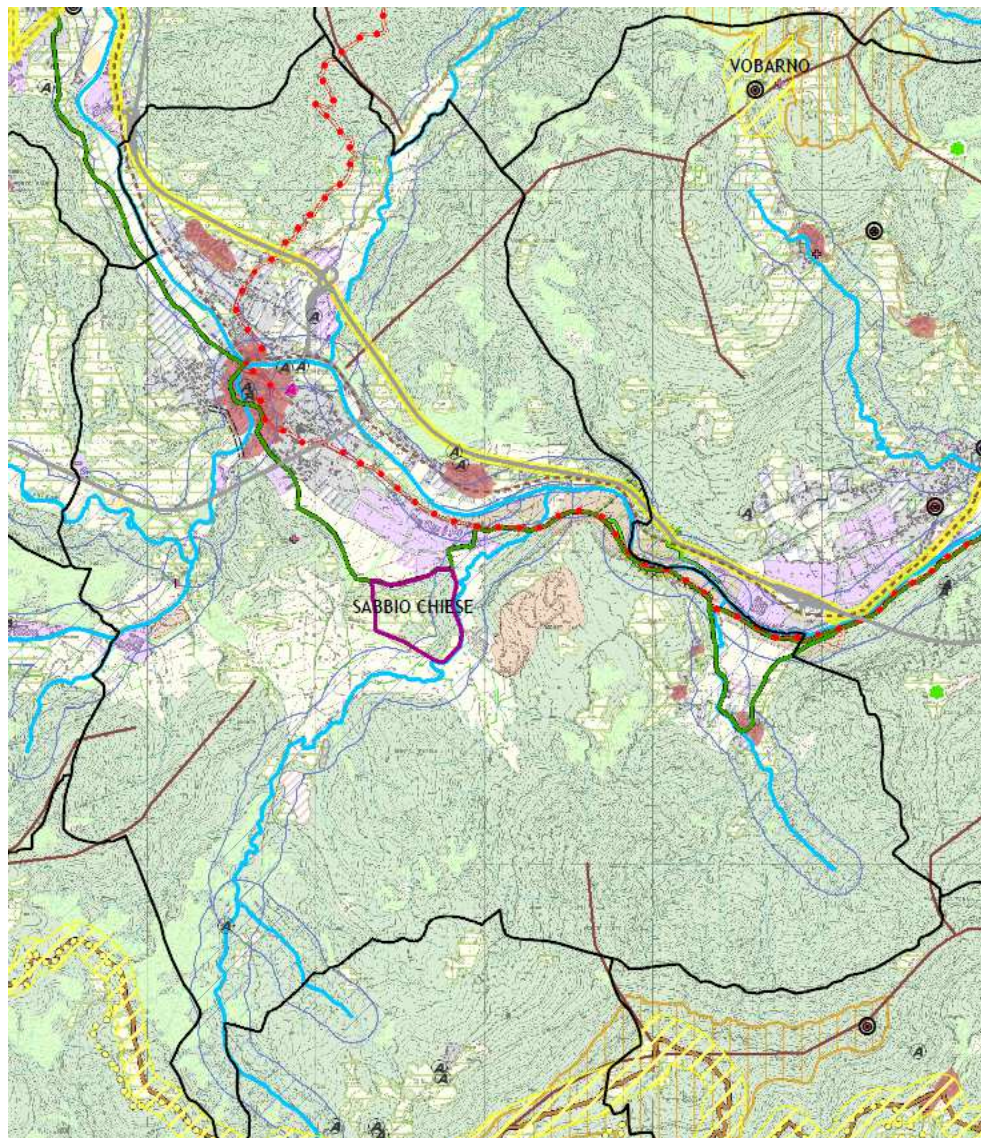
proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio

programmata in via definitiva

proposta o allo studio



- 1) AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE**

Sistemi delle rilevante geomorfologiche

 - Crinali e loro ambiti di tutela
 - Condorini morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri
 - Elementi sommitali dei cordoni morenici del Sebino e del Garda
 - Terrazzi naturali
 - Terrazzi fluviali
 - Relievi isolati dalla pianura

Sistemi dell'idrografia naturale

 - Arece idriche e laghi alpini
 - Ghiacciai, nevai
 - Reticolo idrico minore
 - Corsi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti

Sistemi del paesaggio (art.22 NTA-PPR/art.73 NTA-PTCP)

 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 - GEOLOGIA STRUTTURALE
 - GEOGHERBARI
 - GEOLOGICO
 - GEOLOGICO
 - MINERALOGICO
 - NATURALISTICO
 - PALEOANTROPOLOGICO
 - PALEONTOLOGICO
 - SEGNALTOLOGICO
 - VULCANOLOGICO

Sistemi delle aree di rilevanza ambientale

 - Alberi monumentali (art.40 NTA-PTCP)
 - Monumenti naturali
 - Zone umide (art.41 NTA-PTCP)
 - Parchi regionali nazionali
 - Parchi naturali riconosciuti
 - Parchi locali di interesse Sommacampese

SIC e ZPS

 - Ambiti ad elevata naturalità (PPR art.17/art.41 NTA-PTCP)
 - Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale (PPR art.19)
 - Fontanili attivi
 - Fascia dei fontanili
 - Siepi e filari (art.39 NTA-PTCP)
 - Boschi, macchia e frange boscate
 - Pascoli e prati permanenti/Alpeggi
 - Vegetazione naturale erbacea e cespugliosa dei versanti
 - Accumuli detritici e affioramenti litoidi
 - Area sabbiosa e ghiaiosa
 - Vegetazione palustre e delle torbiere

2) AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE

Sistemi dei siti di valore archeologico (art.23 NTA-PPR/art.71 NTA-PTCP)

 - Siti UNESCO - Area neopreistorica Val Camonica/ Luoghi del potere Longobardi (art.23 NTA-PPR)
 - Siti paleolitici preistorici dell'arco alpino
 - Siti di valore archeologico
 - Vinculato con decreto
 - non vincolato
 - Parchi archeologici

Sistemi dell'idrografia artificiale

 - Navighi storici: bonelle (art.21 NTA-PPR)
 - Altri navighi, canali irrigatori, rogge
 - Bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda
 - Fasce di contesto alla rete idrica artificiale

Sistema del paesaggio rurale e del paesaggio agrario tradizionale di rilevanza regionale

Arece e forte concentrazione di presenze agricole

 - Oliveti
 - Vigneti
 - Frutteti e frusti minori
 - Castageti da frutto
 - Seminativi arborei
 - Pioppeti
 - Seminativi e prati in rotazione
 - Altre colture specializzate
 - Terrazzamenti con muro a secco e gradonature
 - Arece agricole di valenza paesistica

Sistemi della viabilità storica (art.36 NTA-PPR)

 - Rete ferroviaria storica
 - Rete stradale storica principale
 - Rete stradale storica secondaria
 - Luoghi di antica formazione (Isola ISM)
 - Arece produttive realizzate
 - Altre aree edificate
 - Arece produttive impegnate da POT vigenti
 - Altre aree impegnate da POT vigenti

Sistemi dei centri e nuclei urbani

 - nuclei di antica formazione (Isola ISM)
 - Arece produttive realizzate
 - Altre aree edificate
 - Arece produttive impegnate da POT vigenti
 - Altre aree impegnate da POT vigenti

Sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana

 - Testimonianze estensive dell'antica centuriazione
 - Architettura civile
 - Architetture fortificate
 - Architetture civili
 - Parchi e giardini
 - Architetture della montagna
 - Architetture della produzione
 - Architetture religiose
 - Architetture rurali
 - Manufatti territoriali

3) AMBITI DI PREVALENTE VALORE SIMBOLICO SOCIALE

 - Luoghi dell'identità, della memoria storica e della leggenda
 - Luoghi significativi per la collettività benedetto
 - Mercati storici
 - Sistema fiabesco

4) AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO PERCETTIVO

Luoghi della rilevanza paesistica

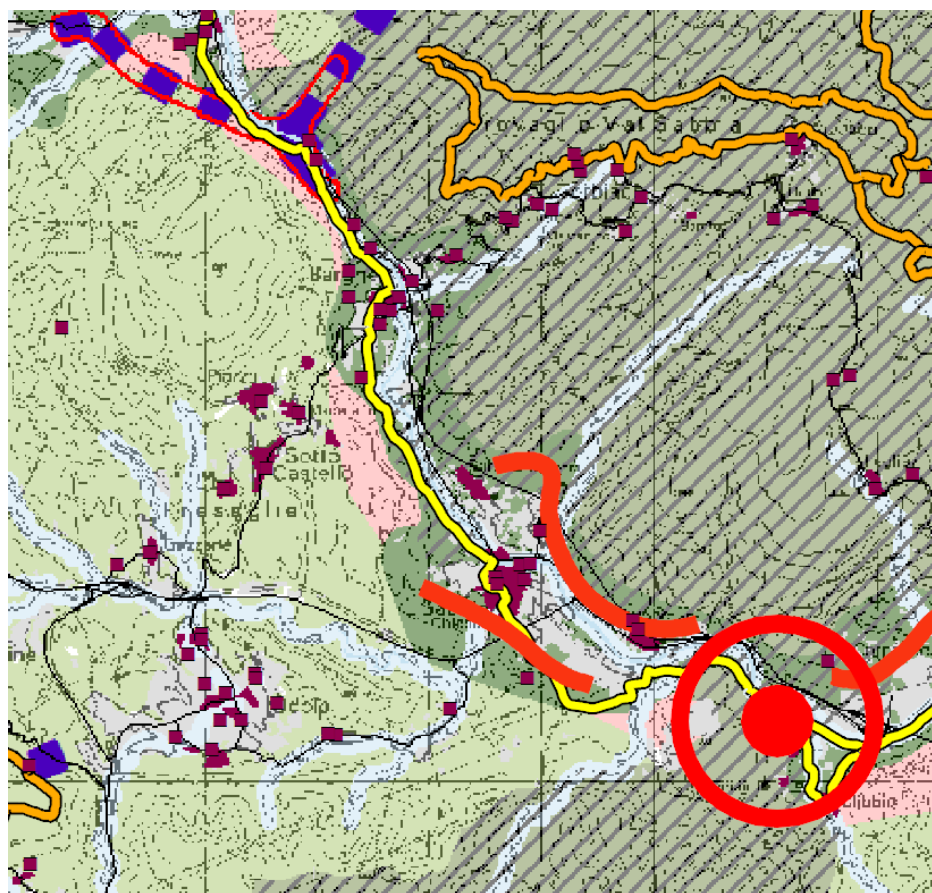
 - Belvedere regionale
 - Belvedere, visuali semi-beni regionali e punti di osservazione del paesaggio lombardo (art.27 NTA-PPR)
 - Visuali panoramiche
 - Ambiti alto valore percettivo
 - Contesti di rilevanza storico-testimoniale
 - Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali (land mark)
 - Limitazione all'estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionale
 - Visuali storiche
 - Visuali da osservare
 - Cave
 - Confine provinciale
 - Confine comunale

Sistemi della viabilità storica: paesaggio a livello regionale (art.26 NTA-PPR)

 - Tracciati stradali di riferimento
 - Strade panoramiche
 - Tracciati guide paesaggistici (art.26 NTA-PPR)
 - Terranova Soria
 - Santerzi
 - Tracciati guide paesaggistici
 - Strade
 - Vie navigabili
 - Strade del vino

Sistemi della viabilità di fruizione paesaggistica a livello provinciale

 - Sentieri valenza paesistica
 - Piste ciclabili provinciali
 - Itinerari fruizione paesistica
 - Ippovia
 - Linee di navigazione Lago d'Ildro

**Idrografia**

Elementi primari della rete idrografica
Elementi secondari della rete idrografica

Insediamento

Laghi

AMBITI PER LA TUTELA/RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ DEI PAESAGGI NATURALI

Parchi Nazionali e Regionali
Si rimanda alla normativa di riferimento

AMBITI DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

TIPOLOGIA
RIFERIMENTI/AZIONI

Elementi di primo livello della RER, inclusi i siti della Rete Natura 2000

Aree ad elevato naturalistico

Aree naturali di completamento

Corridoi ecologici primari

Corridoi ecologici secondari

Cfr. Tav. 4 Rete ecologica e Articoli delle NdA riferiti alla Rete Ecologica Provinciale

AMBITI AGRICOLI DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE E PLIS

TIPOLOGIA
RIFERIMENTI/AZIONI

Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale

PLIS

Cfr. Articoli delle NdA della Rete Ecologica Provinciale

AMBITI SPECIFICI DELLA RETE VERDE PAESAGGISTICA: tutela/valorizzazione

TIPOLOGIA
RIFERIMENTI/AZIONI

Nodi strategici delle valli fluviali

Ambiti fortemente antropizzati delle valli fluviali

Ambiti dei paesaggi rurali tradizionali della Franciacorta e del Lugana

Ambiti rurali di frangia urbana

Ambiti dei paesaggi rurali di transizione

Elementi di rilevanza paesaggistica

Margini delle conurbazioni

Territorio interessato da potenziamento e nuove strade

Tratti stradali ad alta interferenza con il mosaico paesistico ambientale

Domini sciabli da PTCP

Elementi di potenziale valore paesistico

Attivazione di processi complessivi di riqualificazione

Riqualificazione delle aree agricole frammentate e/o residuali

Contenimento del consumo di suolo e potenziamento dei caratteri identitari

Contenimento del consumo di suolo e ricomposizione del paesaggio locale

Contenimento del consumo di suolo, potenziamento della connessioni con gli ambiti a contorno

Contenimento della pressione antropica, attivazione di processi di riqualificazione

Contestualizzazione, ricomposizione e riqualificazione

Predisposizione di scenari di riqualificazione paesistica complessiva

Attivazione di interventi di mitigazione e di ricomposizione del paesaggio

Riqualificazione delle aree interessate, Cfr. Tav. 1 Struttura e mobilità e Articoli delle NdA riferiti

Attivazione di processi di rigenerazione urbana e costruzione di nuovi paesaggi di qualità

ELEMENTI IDENTITARI DEI PAESAGGI CULTURALI: tutela/valorizzazione

TIPOLOGIA
RIFERIMENTI/AZIONI

Nuclei di antica formazione

Elementi di rilevanza dei paesaggi culturali

Orditure significative dei paesaggi agricoli

Tutela della fisionomia di nuclei storici

Cfr. Tav. 2.2 - Tutela e valorizzazione

Conservazione

ELEMENTI DELLA RETE FRUITIVA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO: fruizione

TIPOLOGIA
RIFERIMENTI/AZIONI

Nodi dell'intermodalità dolce

Sentieri

Percorsi ciclabili

Strade del vino



4.1.4. Rete Ecologica Provinciale

Il disegno della Rete Ecologica Provinciale della Provincia di Brescia costituisce parte integrante del PTCP vigente, in adeguamento alle disposizioni della LR 12/05 e s.m.i.

Dall'analisi delle varianti qui proposte con la Rete Ecologica Provinciale emerge quanto segue:

- Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano (varianti n. 4, 5, 6);
- Aree di elevato valore naturalistico (variante n. 5);
- Elementi di primo livello della RER (variante n. 5).

Il Capo IV della Normativa del PTCP per gli ambiti in cui ricadono le varianti specifica quanto segue:

Art. 44 Aree di elevato valore naturalistico

1. *Corrispondono a porzioni del territorio provinciale sia in aree di montagna che di pianura che ricadono prevalentemente all'interno degli elementi di primo livello della RER.*

2. *Obiettivi della Rete Ecologica:*

- a) mantenimento degli ecosistemi naturali e paraturali per il loro ruolo fondante il sistema ecologico alpino anche rispetto agli ambiti confinanti e riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici svolti dalle unità ecosistemiche*
- b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni riconoscendo anche i servizi ecosistemici svolti dalle unità ecosistemiche*
- c) favorire azioni di sviluppo locale ecosostenibile e di valorizzazione dei servizi ecosistemici;*
- d) favorire la valorizzazione ecologica di aree specifiche nelle quali attivare interventi di diversificazione della biodiversità che risultino di supporto alle "core areas".*

3. *Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:*

- a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica dell'ambito ed il ruolo di servizio ecosistemico svolto (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, per il trasporto a fune, non sotterranee di servizio per il trasporto delle acque del gas e dell'elettricità); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;*
- b) per gli interventi che possono interferire con lo stato ambientale esistente dovranno essere valutate con particolare attenzione le possibili influenze negative delle opere previste rispetto a specie ed habitat di interesse comunitario o comunque conservazionistico valutate attraverso specifiche indagini;*
- c) gestione dei boschi (attraverso la silvicoltura naturalistica) e delle praterie alpine valorizzandone i servizi ecosistemici svolti (biodiversità, regolazione e protezione idrogeologica, ecc.);*
- d) conservazione e gestione sostenibile dei laghi e dei corsi d'acqua (sorgenti, ruscelli, ecc.) alpini e montani;*
- e) favorire interventi di rinaturalizzazione in corrispondenza delle sponde lacuali anche in correlazione con gli indirizzi espressi;*
- f) ricognizione e conservazione di habitat peculiari e di particolare valore naturalistico anche attraverso l'incentivazione di azioni materiali per il miglioramento della loro qualità, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame; tali azioni possono vedere il concorso di soggetti pubblici / privati che operano sul territorio con finalità di tutela ambientale;*
- g) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come, ad esempio, il mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e dei prati da pascolo in parte interessati da processi di abbandono e ricolonizzazione arbustiva;*
- h) possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, da biomasse) subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale nel rispetto di quanto indicato all'art. 31. Per quanto riguarda l'utilizzo di biomasse dovrà essere favorito l'utilizzo di quelle provenienti dalle adiacenze dell'impianto o in ambito provinciale;*
- i) favorire sistemi turistici per la fruizione turistica eco-compatibile che possano avere come esito un maggiore presidio e controllo degli ambiti montani;*
- j) mantenimento o ripristino dell'equilibrio idromorfologico e dell'assetto naturale dei corsi d'acqua.*

k) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita agli elementi di primo livello della RER.

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati:

- a) promuovono specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) volte a favorire il coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica di ordine superiore (Rete Natura 2000);
- b) promuovono la formazione o l'estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di migliorare il sistema di relazioni delle aree protette;
- c) promuovono l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione turistica e, al contempo, favoriscano forme di presidio e controllo del territorio;
- d) incentivano forme coordinate di programmazione locale al fine di garantire la continuità di interventi di valorizzazione eco-paesistica che riguardino i territori di più comuni, soprattutto negli ambiti perilacuali, nelle valli e lungo i corsi d'acqua;
- e) verificano la possibilità di incentivare il recupero di forme di agricoltura di montagna, che consentano, ad esempio, il mantenimento dei pascoli di alta quota o lo sfruttamento del legname per la creazione di biomassa, e costituiscano elementi di presidio del territorio complementari a quelli di carattere turistico – fruitivo.

Art. 47 Corridoi ecologici principali

1. I corridoi ecologici individuati per la Rete Ecologica Provinciale derivano da una maggiore specificazione operata su quelli presenti nella RER, mantenendo la distinzione relativa al maggiore o minore livello di antropizzazione interna che li caratterizza. Si hanno pertanto:

Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano

In questa voce ricadono i corridoi ecologici corrispondenti alle valli Camonica, Trompia e Sabbia che presentano rilevanti problematiche di continuità date dall'elevata densità degli insediamenti urbani nei fondovalle.

Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito di pianura

In questa voce ricadono i corridoi ecologici della pianura che hanno caratteristiche di minore pressione insediativa interna potendo svolgere un ruolo concreto nella definizione di elementi di collegamento tra le aree ad elevata naturalità.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

- a) favorire l'equipaggiamento vegetazionale del territorio e di habitat di interesse faunistico per migliorare il ruolo di corridoio e incentivare le possibilità di fornitura di servizi ecosistemici;
- b) favorire interventi di deframmentazione in ambiti ad elevata densità di urbanizzazione;
- c) mantenere adeguati livelli di permeabilità ecologica negli ambiti di pianura a densità di urbanizzazione medio / bassa;
- d) perseguire la salvaguardia o il ripristino di buone condizioni di funzionalità geomorfologica ed ecologica per i corsi d'acqua (Oglio, Mella, Chiese, ecc) che caratterizzano i corridoi di pianura ed evitare nuove edificazioni.

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:

- a) i limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi, Piani e Progetti; dovrà comunque essere sempre fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso;
- b) conservazione degli spazi liberi esistenti in sede di revisione degli strumenti urbanistici locali e definizione, se possibile o opportuno, di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione paesistica;
- c) in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d'acqua), la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque;
- d) conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva presente sia in ambito extraurbano che all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione tra le due tipologie attraverso interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni;

e) criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie deve essere il mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. I progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso;

f) per i corsi d'acqua principali prevedere la delimitazione di una fascia di mobilità di ampiezza adeguata a consentire la libera divagazione del corso d'acqua e l'instaurarsi di un equilibrio dinamico basato sui processi morfologici naturali. All'interno della fascia di mobilità non possono essere realizzate opere ed attività passibili di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del corso d'acqua, frutto di processi erosivi, di trasporto e di sedimentazione, nonché di ostacolare i fenomeni di esondazione su porzioni di pianura alluvionale determinati dagli eventi idrologici ordinari e straordinari. All'interno della fascia di mobilità vanno promossi sia interventi di riassetto morfologico utili all'ottimizzazione delle funzioni di laminazione proprie dei corridoi fluviali sia la rimozione di opere longitudinali ed approntamenti passibili di limitare le naturali dinamiche dei corsi d'acqua;

g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita ai corridoi regionali primari della RER.

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati:

a) favoriscono la realizzazione di azioni volte a migliorare la connettività ecologica, attraverso il potenziamento naturalistico di habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione, ove necessario, o la creazione di nuovi punti di appoggio (stepping stones) in aree fortemente frammentate o banalizzate;

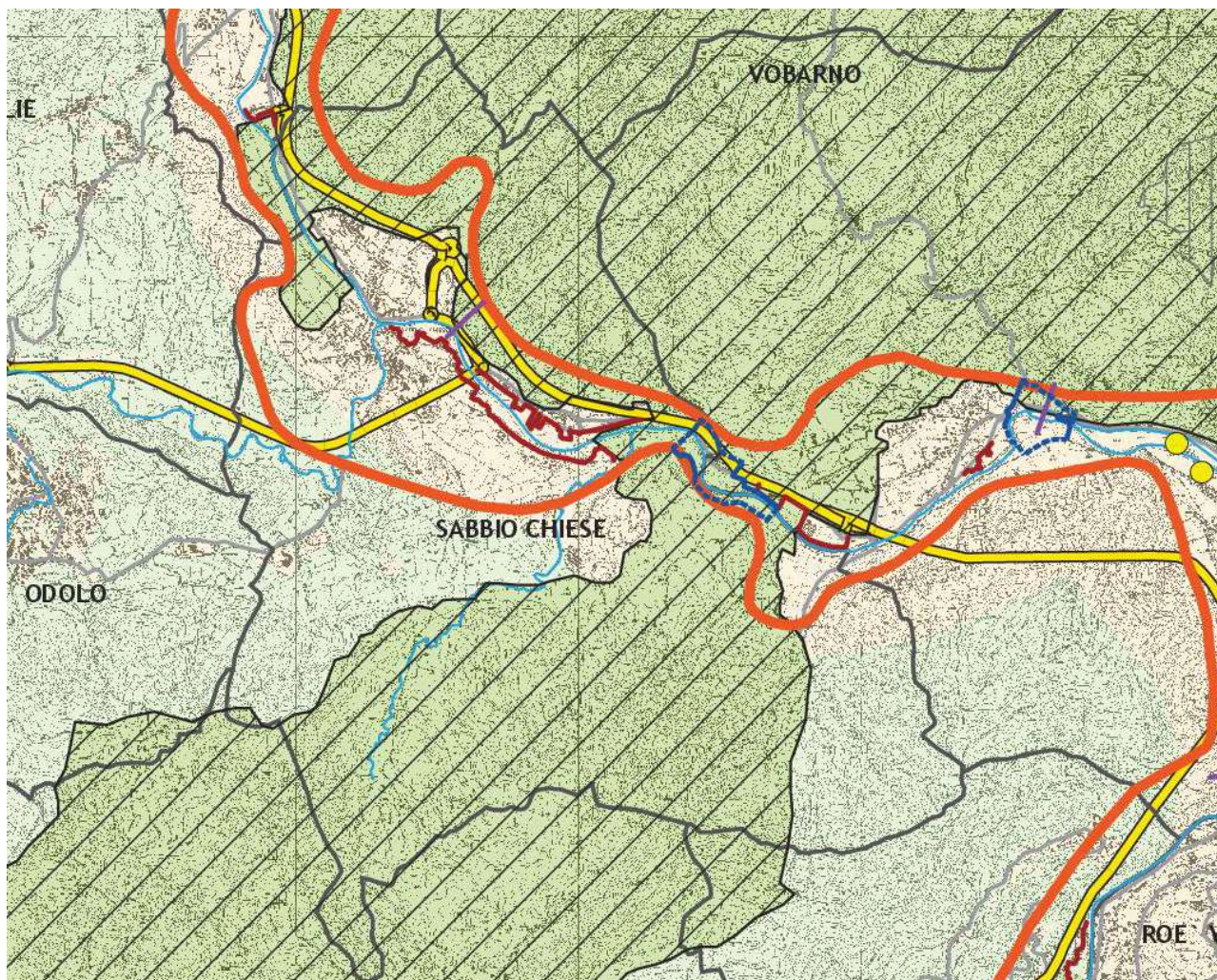
b) promuovono l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori ove compatibili con lo status delle aree;

c) incentivano, la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate a carattere produttivo / commerciale / logistico dalle aree problematiche ad altre maggiormente idonee al fine di ottenere una maggiore permeabilità dei corridoi;

d) promuovono l'inclusione dei corridoi ecologici principali negli itinerari ciclopeditoni di interesse turistico, tramite la realizzazione e/o il completamento dei tracciati, in un'ottica di valorizzazione paesistico - ambientale degli ambiti;

e) promuovono interventi di consolidamento paesistico – ambientale all'interno delle aree agricole di fondovalle al fine di renderle elementi di appoggio per la continuità del sistema di connessioni ecologiche interne ai corridoi.

In merito al confronto fra le varianti, così come sintetizzate al paragrafo 3.4.1, con il presente Rapporto Preliminare e la Rete Ecologica Provinciale, si ritiene che le varianti n. 4, 5 e 6, le quali ricadono all'interno del corridoio primario del fiume Chiese, debbano attenersi alle indicazioni della normativa del PTCP al fine di evitare impatti negativi dal punto di vista ecologico.



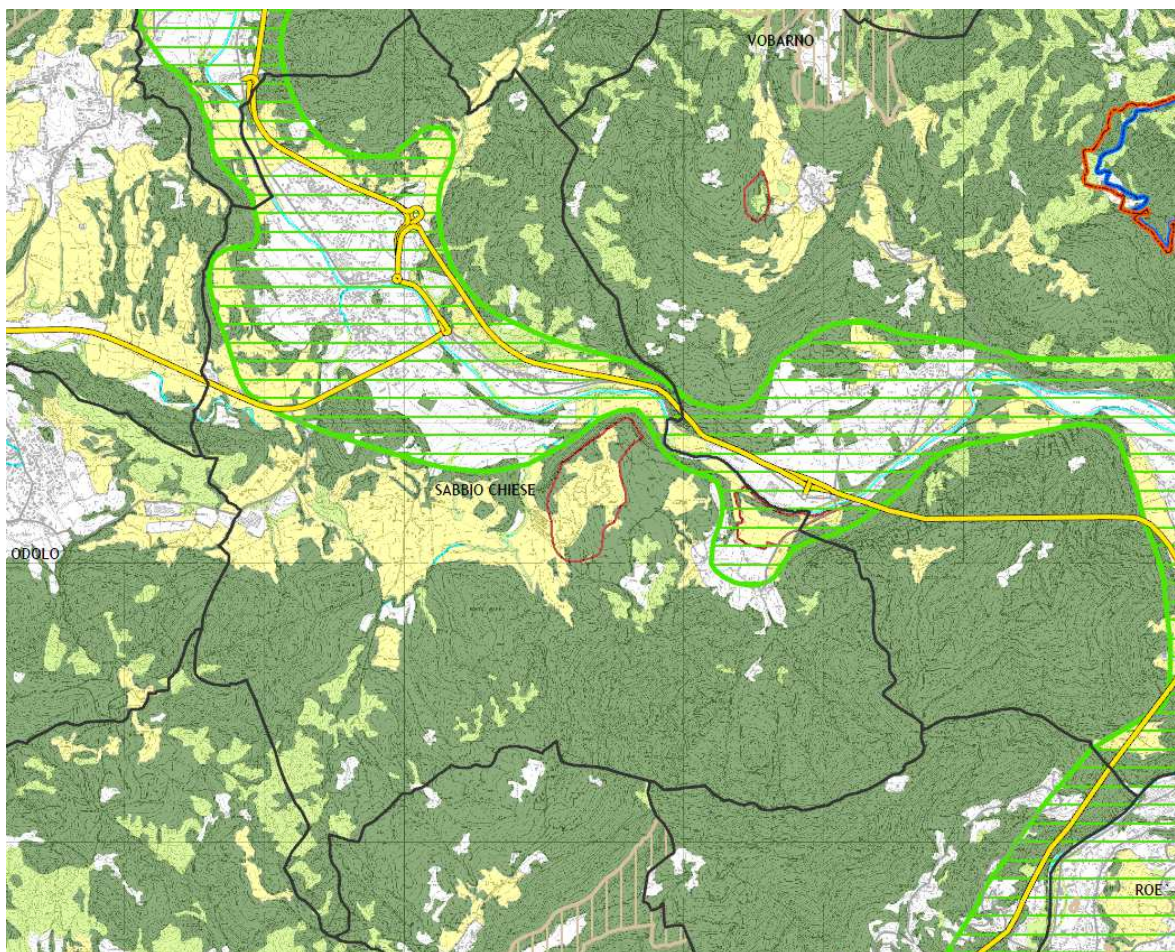
Legenda

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito pianiziale | Aree naturali di completamento | Metropolitana |
| Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano | Ambiti urbani e perurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa | Metropolitana in progetto |
| Corridoi ecologici secondari | Ambiti dei fontanili | Linee ferroviarie metropolitane |
| Corridoi locali | Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema | Linee ferroviarie di progetto |
| Varchi RER | Rete Natura 2000 | AC/AV |
| deframmentare | Elementi di primo livello della RER | Ferrovia storica |
| entrambi | Parchi regionali nazionali | Confini comunali |
| varco da tenere | Reticolo idrico principale | Confini provinciale |
| Varchi REP | Viabilità locale | |
| Delimitazione varco | Viabilità primaria | |
| Direttrice di permeabilità del varco | Viabilità da potenziare a primaria | |
| Fronti problematici all'interno dei corridoi ecologici | Viabilità principale | |
| Principali punti di conflitto della rete con le infrastrutture prioritarie | Viabilità da potenziare a principale | |
| Aree problematiche all'interno dei corridoi ecologici | Viabilità principale (di progetto) | |
| Direttrici di collegamento esterno | Viabilità secondaria | |
| Principali ecosistemi lacustri | Viabilità da potenziare a secondaria | |
| Zone umide | Viabilità secondaria (di progetto) | |
| Aree ad elevato valore naturalistico | | |
| Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda | | |

4.1.5. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

La Tavola 5.2 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” del PTCP vigente individua sul territorio comunale diverse aree di importanza strategica per la destinazione agricola.

Si evidenzia che nessuna variante interferisce con gli ambiti agricoli strategici ad eccezione della n. 3, per la quale però non sono previsti cambi di destinazione dalla funzione agricola.



AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO

 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)

 Alpeggi

 Controdeduzione osservazione n° 345/2014/140/1

Ambiti di valore ambientale-naturalistico

 Parchi nazionali

 PLIS

 Parchi regionali

 Riserve naturali

 Parchi naturali

 Sic

 ZPS

 Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano

 Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito pianiziale

 Ecosistemi acquatici (DUSAF)

 Boschi (DUSAF e PIF)

 Aree sterili

 Reticolo idrico principale ai fini della polizia idraulica

 Laghi

Ambiti di valore paesistico

 Ambiti di valore paesistico ambientale

 Ambiti elevata naturalità art. 17 PPR

 Areale A- PTRR Montichiari

 Confini amministrativi comunali

 Ambiti estrattivi

 Viabilità locale

 Viabilità primaria

 Viabilità da potenziare a primaria

 Viabilità principale

 Viabilità da potenziare a principale

 Viabilità principale (di progetto)

 Viabilità secondaria

 Viabilità da potenziare a secondaria

 Viabilità secondaria (di progetto)

 Metropolitana

 Metropolitana in progetto

 Linee ferroviarie metropolitane

 Linee ferroviarie di progetto

 AV/AC  Ferrovia storica

 Interscambi tra rete della viabilità e sistemi di trasporto pubblico

 Nodi logistici di livello sovra-provinciale; Nodi logistici di livello locale

 Stazioni Ferroviarie

 Nodo del trasporto pubblico

 Fermate metropolitana

 Aeroporti esistenti

4.2. Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana

Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 24/09/2007 e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere (DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP n. 43 del 27/09/2010, DCP n. 19 del 30/05/2011 e DCP n. 47 del 23/12/2015). La tavola 2 "Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente" individua all'interno del territorio comunale tre tracciati viari di competenza provinciale:

- SPBS 237D1 del Caffaro "Variante Valle Sabbia": classificata come "strada di tipo C";
- SPBS 79 Sabbio Chiese – Lumezzane: classificata come "strada di tipo C";
- SP IV Tormini - Barghe: classificata come "strada di tipo F Urbana".

Le varianti proposte non prevedono interventi di progetto per quanto riguarda la viabilità provinciale

4.3. Piano di indirizzo forestale

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana della Valle Sabbia è attualmente in fase di redazione.

4.4. Piano Provinciale Gestione Rifiuti

Con riferimento al Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Brescia, approvato dalla Regione Lombardia con DG n. 9/661 del 20/10/2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 09/11/2010. Dalla lettura della Tavola "Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare" emerge che sul territorio del Comune di Sabbio Chiese non sono presenti impianti dismessi.



Dall'analisi della Tavola "Censimento degli impianti in attività" emerge che nel territorio Comune di Sabbio Chiese sono presenti tre impianti autorizzati con procedura semplificata, nello specifico:

- Calcestruzzi Zillo spa;
- Vezzola s spa;
- Elia di Delfini Virgilio e C. snc.

Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e gli impianti presenti.

4.5. Piano Cave

All'interno del territorio comunale sono presenti due ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave della Provincia di Brescia – settori sabbie e ghiaie è stato approvato dalla Regione Lombardia con d.C.r. 25 novembre 2004 n. VII/1114 – settori argille, pietre ornamentali e calcari è stato approvato dalla Regione Lombardia con d.C.r. 21 dicembre 2000 n. VI/120 e variato e rettificato con d.C.r. n. VIII/582 del 19/03/2008, nello specifico:

- ATE g04 "sabbia e ghiaia";
- ATE o26 "pietre ornamentali".

Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e gli impianti presenti.

4.6. Siti industriali a Rischio di Incidente Rilevante

Sul territorio del comune di Sabbio Chiese non si rileva la presenza di siti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs 334/99 c.m. 238/05, art. 6/7.

Si rilevano i siti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) nei comuni confinanti con Sabbio Chiese, ovvero Barghe, Preseglie, Odolo, Provaglio Val Sabbia, Vobarno, Villanuova sul Clisi, Gavardo e Vallio Terme. Pare opportuno sottolineare che non vi sono aziende RIR collocate a confine con il territorio di Sabbio Chiese.

Si sottolinea che, dall'analisi dell'Elaborato Tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti allegato al Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Vobarno, le varianti proposte con il presente Rapporto Preliminare ricadono all'esterno delle aree di danno.

4.7. Siti IPPC - AIA

Dal 1° gennaio 2008 la Provincia di Brescia è l'autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in relazione a tutti gli impianti contemplati dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli impianti soggetti ad AIA statale (allegato XII parte seconda al d.lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17.1 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

All'interno del Comune di Sabbio Chiese è presente una sola attività soggetta a IPPC – AIA, nello specifico l'Industria Pasotti spa.

Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e gli impianti presenti.

4.8. Opere sottoposte a VIA

All'interno del Comune di Sabbio Chiese, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, indica la presenza di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e Verifica regionale nello specifico:

V.I.A. Provinciali - numero studi trovati: 1							
Codice	Descrizione Progetto	Proponenti	Data Deposito	Data Avvio	Stato	Mappa	Dettagli
VIA0138-BS	VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 5/2010 e s.m.i.). Progetto: richiesta di concessione per la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Chiese in comune di Sabbio Chiese (Bs) – Centralina La Rocca. Localizzazione: Sabbio Chiese (BS). Proponente: MOLA ENERGIE s.r.l. con sede legale in comune di Barghe (Bs), via XXV Aprile n° 51.	(Azienda: MOLA ENERGIE SRL);	23/02/2021	08/06/2021	Chiuso	☐	

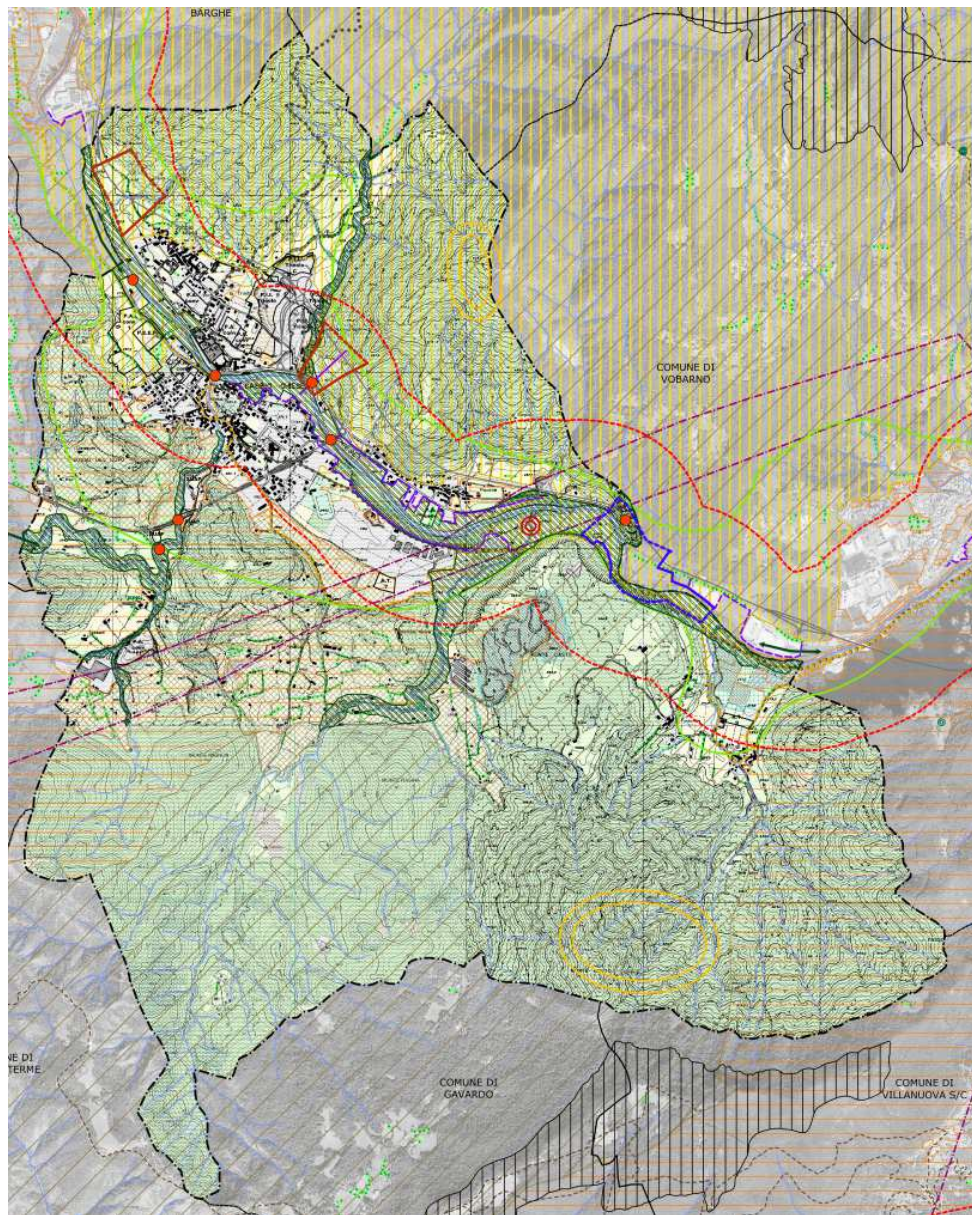
V.E.R. Provinciali - numero studi trovati: 2							
Codice	Descrizione Progetto	Proponenti	Data Deposito	Data Avvio	Stato	Mappa	Dettagli
VER0468-BS	CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA "LA ROCCA" - CODICE FALDONE 2905	(Azienda: MOLA ENERGIE SRL);	11/11/2020		Chiuso		
VER0677-BS	Progetto di variante al recupero ambientale che prevede la ricomposizione delle quote del piano di campagna originario con terre e rocce da scavo della cava sottoquotata in conseguenza dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, sita in località Clibbio del Comune di Sabbio Chiese, inserita all'interno dell'ATEg04. Il progetto prevede la variante delle linee progettuali riguardanti il recupero ambientale autorizzato.	(Azienda: Tassi S.r.l.);	31/01/2025	05/02/2025	In Corso	☐	



5. RETE ECOLOGICA COMUNALE

Il Comune di Sabbio Chiese è dotato di Rete Ecologica Comunale approvata con la variante nel 2017 (BURL n. 46 del 15/11/2017).

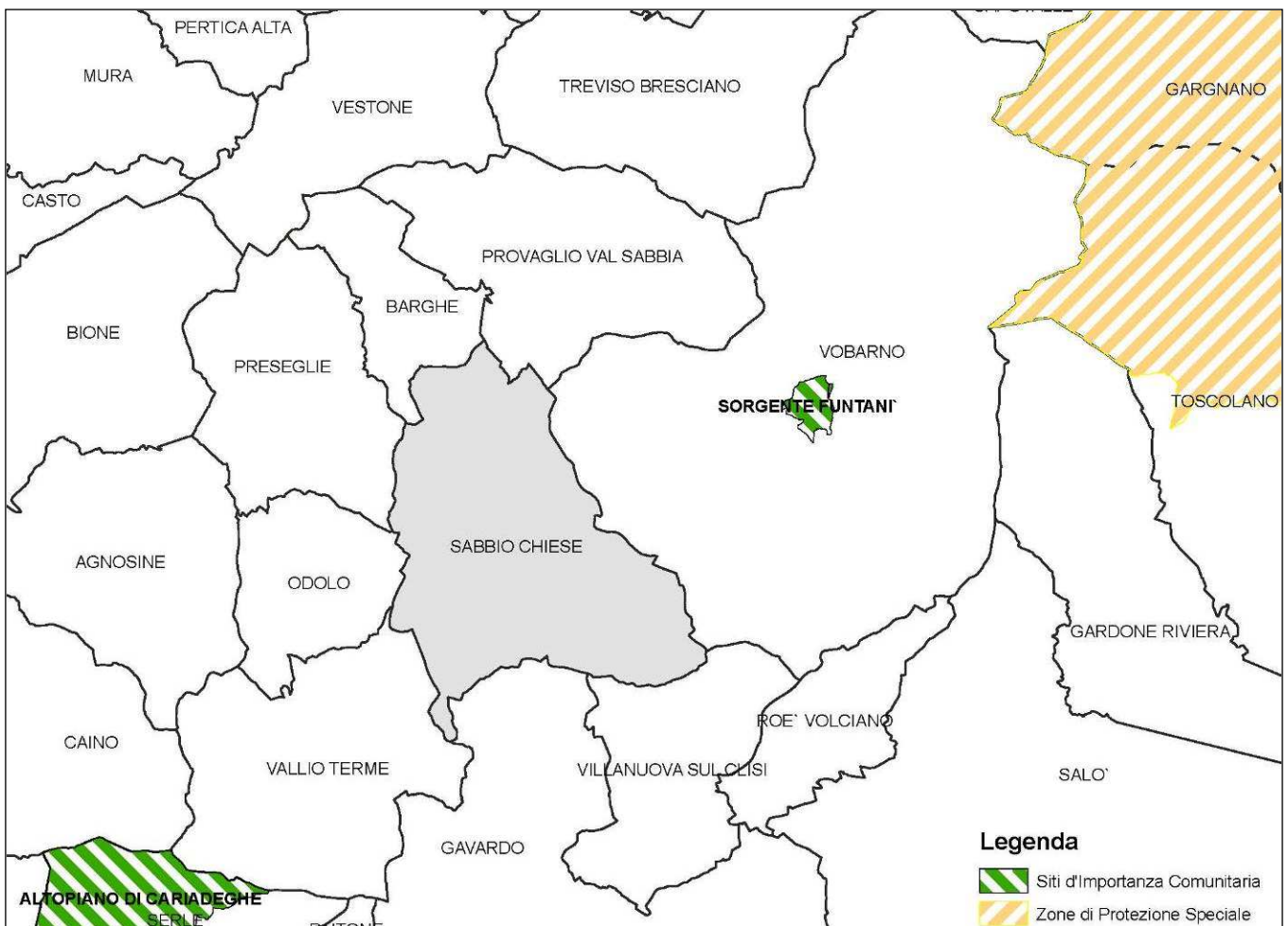
Le varianti n. 4, 5 e 6 risultano comprese nei corridoi di livello regionale e provinciale, senza indicazioni specifiche a livello comunale.



6. AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all'interno del territorio comunale e dei comuni confinanti non è rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Il SIC/ZPS più prossimo al Comune di Sabbio Chiese è rappresentato dai siti di interesse comunitario “Riserva Naturale Sorgente Funtani” (codice IT2070019) e “Altopiano di Cariadeghe” (codice IT2070018) presso il Comune di Serle. Inoltre, si rileva la presenza della ZPS “Alto Garda Bresciano” che coinvolge i comuni di Toscolano Maderno, Gargnano, Valvestino, Tignale, Magasa e Tremosine, (distanti circa 8,00 km in linea d'aria).



Il territorio comunale di Sabbio Chiese non è direttamente interessato dalla presenza né di Siti di Importanza comunitaria (SIC), né di Zone di Protezione Speciale (ZPS); diversamente sul territorio del limitrofo comune di Vobarno è presente il Sito classificato di Importanza Comunitaria (SIC) e come Riserva Naturale Regionale, IT2070019 Sorgente Funtani. Il Sito, che coincide parzialmente con i confini della Riserva Naturale Sorgente Funtani, nasce per tutelare la sorgente omonima che scaturisce in Val Degagna, ed è gestito dal Comune di Vobarno. Le disposizioni regionali prevedevano che per i comuni contermini a SIC/ZPS è necessario effettuare in sede di scoping una verifica delle interferenze con i Siti stessi, e -nel caso si evidenziassero eventuali criticità -dare avvio alla



Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Trattandosi di una verifica di assoggettabilità alla VAS l'analisi delle possibili interferenze deve essere condotta all'interno del presente Rapporto preliminare, mettendo in relazione le caratteristiche del SIC Sorgente Funtani con le previsioni della variante al PdR.

Con l'approvazione della DGR n. 4488 del 29/03/2021 avente ad oggetto *l'armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali* si è modificato il quadro normativo e si sono individuate alcune tipologie di interventi per le quali la preavalutazione di Regione Lombardia sostituisce il processo di screening di incidenza, oltre alle procedure per espletare i Livelli 1 e 2 dello screening stesso.

Con apposito modulo (Allegato F alla DGR 4488/2021) si procede formalizzare l'istanza di avvio del Livello 1 dello screening di incidenza, al fine di verificare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000

Caratteristiche del SIC IT2070019 Sorgente Funtani

Come anticipato il Sito, che si estende per 55 ettari, coincide parzialmente con i confini della Riserva Naturale Sorgente Funtani, la cui istituzione è legata anche al ritrovamento di una specie endemica per la Val Sabbia -Iglica vobarnensis – un mollusco stigobionte che vive in ambiente sotterraneo, cioè nelle cavità carsiche in presenza di acqua. La Sorgente Funtani è infatti una sorgente carsica che scaturisce da un affioramento di Calcari di Zu. La parte sotterranea è lunga circa nove metri mentre l'uscita a giorno avviene attraverso una fessura di circa 10 cm. La tazza sorgentizia è ampia e circondata di vegetazione forestale. Informazioni di dettaglio relativamente al Sito sono tratte dal Formulario Standard Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (aggiornamento luglio 2007), al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti

Informazioni ecologiche

Gli habitat di interesse comunitario individuati nel sito sono:

91L0 Querceti di rovere illirici.

6210 Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (prioritario in presenza orchidee)

7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (prioritario).

Qualità e importanza

La peculiarità del sito è rappresentata dalla malacofauna stigobionte, crenobionte e troglobia che popola le due sorgenti comprese nel SIC e quella posta immediatamente a valle dello stesso. Queste sorgenti rappresentano lo sbocco puntiforme di un più vasto reticolo sotterraneo di origine carsica. Le peculiarità di ogni singola sorgente fanno sì che siano rappresentate nel sito la maggior parte delle specie lombarde e interessanti endemiti. Seppur di ridotta dimensione e senza siti di particolare idoneità per l'insediamento di colonie riproduttive o di svernamento, il SIC rappresenta un'area di un certo interesse per le attività trofiche della chirotterofauna, in particolare lungo il corso del torrente Agna. In tal senso il sito deve essere considerato probabilmente importante primariamente per le specie di chirotteri antropofile che popolano i centri abitati limitrofi ai confini del SIC, seppur non è da escludere una possibile presenza di specie più strettamente forestali.

Vulnerabilità

Considerate le peculiarità del sito devono essere controllati e monitorati tutti gli scarichi che potrebbero inquinare le acque superficiali e di falda. Sono da evitare discariche di rifiuti che rilascerebbero nel terreno liquami inquinanti. I boschi del versante occidentale sono notevolmente destrutturati; è auspicabile una conversione verso forme più mature del querceto a roverella. La falciagione dei pochi prati termofili deve essere mantenuta per preservare l'ambiente adatto per la crescita di alcune specie di orchidee. Sebbene non esistano fattori di vulnerabilità intrinseci, occorre sottolineare come la rarefazione di molte specie di chirotteri, fenomeno verificato anche su ampia scala, induca una particolare attenzione nei confronti di queste specie anche a livello locale, in particolare verso quelle più rare e minacciate. È necessario quindi valutare attentamente gli eventuali interventi ordinari e straordinari da svolgersi nei SIC al fine di minimizzare i potenziali impatti sui chirotteri, specie che solitamente non vengono considerate nell'ambito della progettazione e della pianificazione di strategie di gestione.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

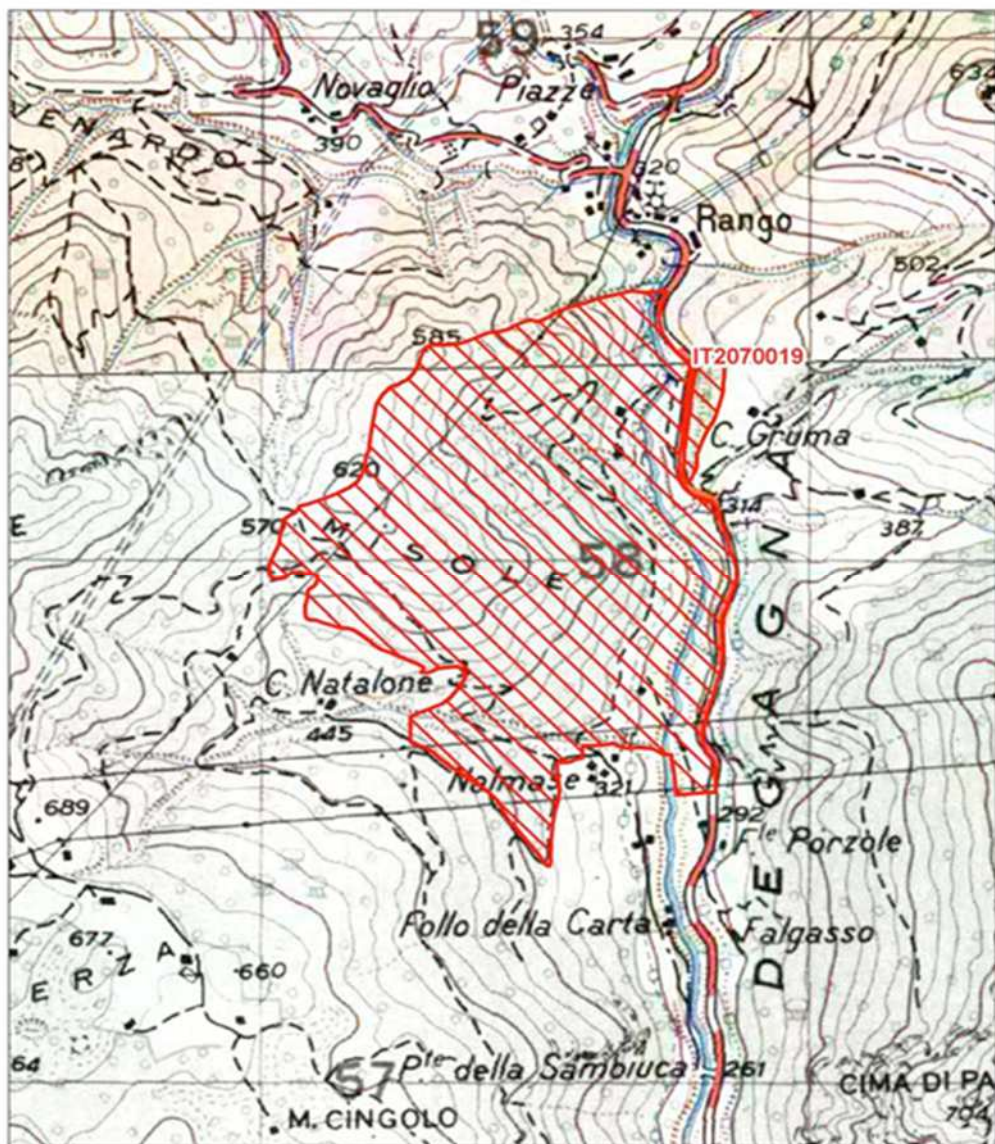


Regione: Lombardia

Codice sito: IT2070019

Superficie (ha): 55

Denominazione: Sorgente Funtani



Data di stampa: 06/12/2010

0 0.1 0.2 Km

Scala 1:10'000



Legenda

sito IT2070019

altri siti

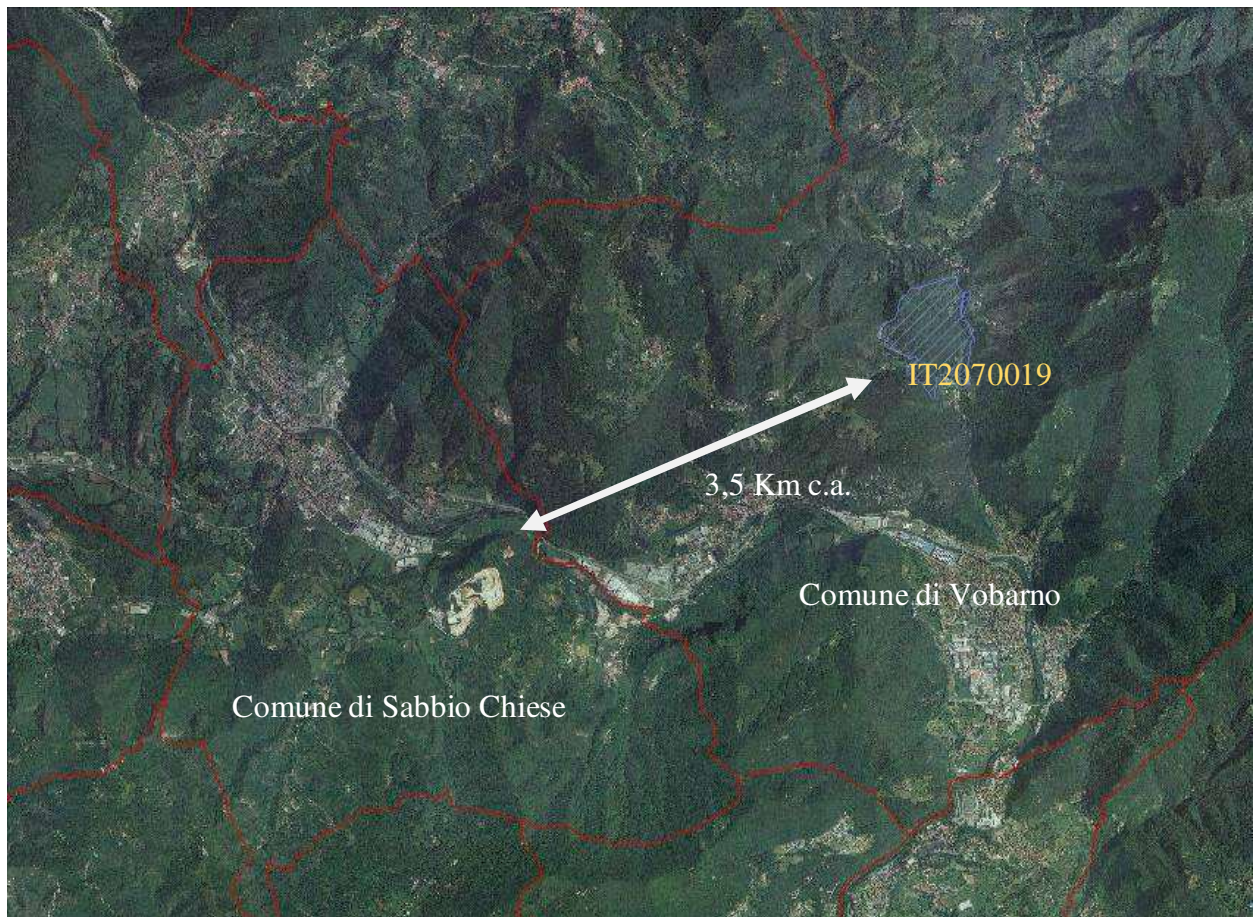
Base cartografica: IGM 1:25'000

7. VERIFICA DELLE POSSIBILI INTERFERENZE AL SITO GENERATE DALLA VARIANTE

Al fine di verificare le possibili interferenze fra gli obiettivi di conservazione del sito e le previsioni di cui alla variante del Comune di Sabbio Chiese, sono stati presi in considerazione due indicatori: distanza dal Sito; destinazioni insediate.

Nello specifico caso oggetto di valutazione il criterio spaziale assume un ruolo preminente nella definizione delle possibili interferenze; il confine del comune di Sabbio Chiese si colloca infatti a una distanza di circa 3,5 chilometri dal SIC (entro cui si colloca l'abitato di Vobarno), distanza entro la quale è ragionevole ritenere trascurabili le interferenze delle trasformazioni rispetto agli obiettivi del Sito.

Il territorio comunale di Sabbio Chiese, inoltre, si colloca ad occidente del SIC e quindi è ragionevolmente possibile escludere qualsiasi interferenza con il peculiare sistema idrografico carsico che caratterizza la Sorgente Funtanì, il cui bacino di alimentazione si colloca a monte della medesima.





8. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE AL PGT

8.1. Gli indicatori ambientali

Di seguito vengono considerati gli effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

8.1.1. Acqua

Le analisi dell'acqua effettuate da A2A Ciclo Idrico (fonte sito www.a2acicloidrigo.it/it/servizi/verifica-qualita-acqua), con prelievi alle fontanelle pubbliche in via S. Lorenzo in località Clibbio, in via S. Giovanni in località Pavone, in via Bertella, in via Belvedere, via Caduti e in Fornaci via Odolo non mostrano criticità in termini di inquinamento.

Le analisi in questione, di tipo microbiologico e chimico, sono state effettuate nel dicembre 2025.

La variante al PGT oggetto di valutazione propone alcune modifiche minori, in particolare l'introduzione di nuove limitate capacità edificatorie.

Nello specifico si evidenzia che le varianti n. **4** e **6**, propongono nuove superfici a destinazione produttiva e commerciale per un totale di circa 5.200 mq di SL.

Di seguito si riporta una schematica tabella finalizzata al chiarimento di quanto esposto.

Valutate le dimensioni complessive delle superfici urbanizzate e urbanizzabili e degli abitanti insediabili, considerata la scarsa incidenza relativa delle nuove previsioni, si ritiene che l'attuazione delle varianti analizzate non creerà situazioni di criticità sul sistema acqua.

8.1.2. Suolo

Per quanto riguarda la componente suolo si rileva che, sulla base dello studio geologico attualmente vigente, le modifiche previste risultano compatibili con le norme di piano per cui si ritiene di poter dichiarare che quanto proposto con la presente variante non comporta, sulla componente geologica, alcuna problematica, né rischi per la salute umane e/o per l'ambiente.

Riduzione del suolo urbanizzabile – consumo di suolo assoluto

Per quanto riguarda il consumo di suolo in valore assoluto (quindi indipendentemente dalle modalità di computo definite dal PTCP) e la modifica delle superfici edificabili in genere, la Variante non comporta modifiche significative.

Dal punto di vista del bilancio ecologico del suolo la variante risulta conforme ai requisiti dell'art. 5 comma 4 della LR n. 31/2014, il quale prevede che [...] *i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.*

8.1.3. Aria

Le stazioni fisse di misura della qualità dell'aria appartenente alla rete di rilievo dell'ARPA Lombardia più vicina al comune di Sabbio Chiese sono quelle ubicate sul territorio di Odolo - attrezzata per le rilevazioni di ossidi di azoto (NO₂ e NO_x) e particolato (PM₁₀).

Le *polveri sottili* (PM10) sono la frazione delle polveri sospese di diametro inferiore ai 10 micrometri e sono particolarmente pericolose per la salute perché non vengono trattenute dalle difese delle vie aeree e possono penetrare a fondo nelle vie respiratorie. La loro tossicità finale è inoltre determinata dalle caratteristiche chimiche, che non vengono determinate dai campionamenti attualmente disponibili. Le fonti antropiche di polveri sottili sono innanzitutto i processi di combustione e il traffico. Per le polveri sottili è prevista una soglia limite pari a 40 microgrammi per metro cubo.

Il *biossido di zolfo*, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di sostanze fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Consultando i dati forniti da ARPA tramite il sito internet www.arpalombardia.it **non** sono emersi dati relativi al 2025.

Le emissioni di *ossido d'azoto* derivano principalmente da processi di combustione ad elevata temperatura: centrali termoelettriche, riscaldamento, motori a combustione interna; per il NO₂ si considera un valore limite di 200 µg/m³ e una soglia di allarme di 400 µg/m³.

L'Ozono (O₃) troposferico è un inquinante secondario che si forma nella bassa atmosfera a seguito di reazioni fotochimiche che interessano inquinanti precursori prodotti per lo più dai processi antropici. A causa della sua natura, l'ozono raggiunge i livelli più elevati durante il periodo estivo, quando l'irraggiamento è più intenso e tali reazioni sono favorite. Per l'Ozono i valori di riferimento per la salute umana sono le soglie di concentrazione in aria stabilite dal D.Lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 µg/m³ e Soglia di Allarme di 240 µg/m³. I valori si attestano a livelli lontani dalla Soglia di Allarme, ma in 39 rilevamenti sono stati superiori a quella di Informazione.

Va rilevato il fatto che la centralina di rilevamento è posta in contesti fortemente industrializzati e non apparirebbero comunque pienamente significative dell'ambito di interesse della presente variante.

Si sottolinea, inoltre, come l'entità delle trasformazioni previste dalla Variante in oggetto non possano incidere in maniera significativa sull'inquinamento dell'aria.

8.1.4. Reti dei servizi

Il territorio comunale ad oggi è servito dalle principali opere di urbanizzazione.

8.1.5. Mobilità

Non si segnalano modifiche significative rispetto a quanto previsto dal PGT vigente.

8.1.6. Rumore

Il comune di Sabbio Chiese è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C. C. n. 15 del 17/04/2012. Dall'analisi delle varianti, con il presente Rapporto Preliminare ed il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, emerge, che gli interventi proposti dalla variante risultano compatibili dal punto di vista acustico.

8.1.7. Inquinamento luminoso

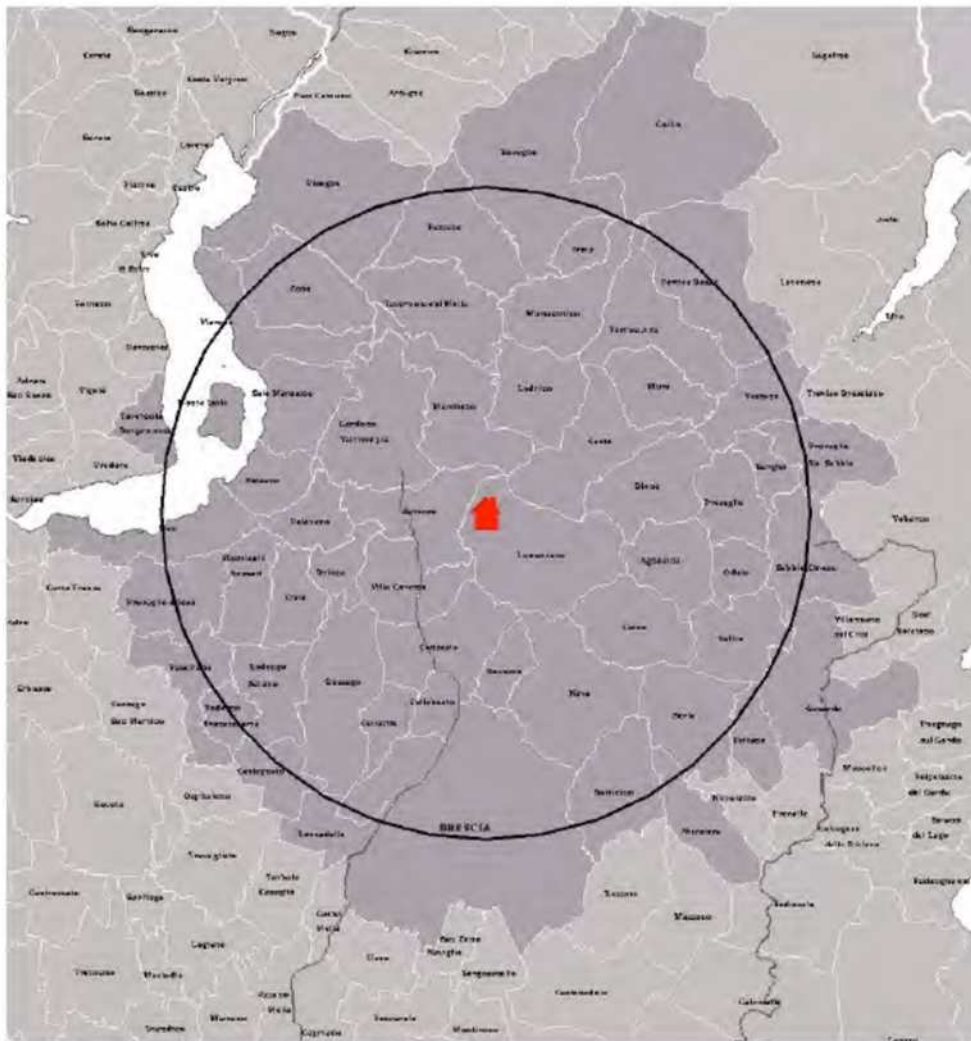
Il comune di Sabbio Chiese rientra parzialmente nella fascia di rispetto dell'osservatorio astronomico "Serafino Zani" di Lumezzane (15 Km di raggio).

Risulta quindi assoggettato dalle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 (Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2001.

In termini di inquinamento luminoso si sottolinea comunque la necessità che il comune adempia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso, LR n. 17/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 4 che prevede fra l'altro che i comuni si dotino del Piano di illuminazione, e all'art. 6 recante la "Regolamentazione delle sorgenti di luce e delle utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione esterna".

Osservatorio Astronomico Serafino Zani
di Lumezzane (BS)

Raggio della fascia di rispetto Km. 15



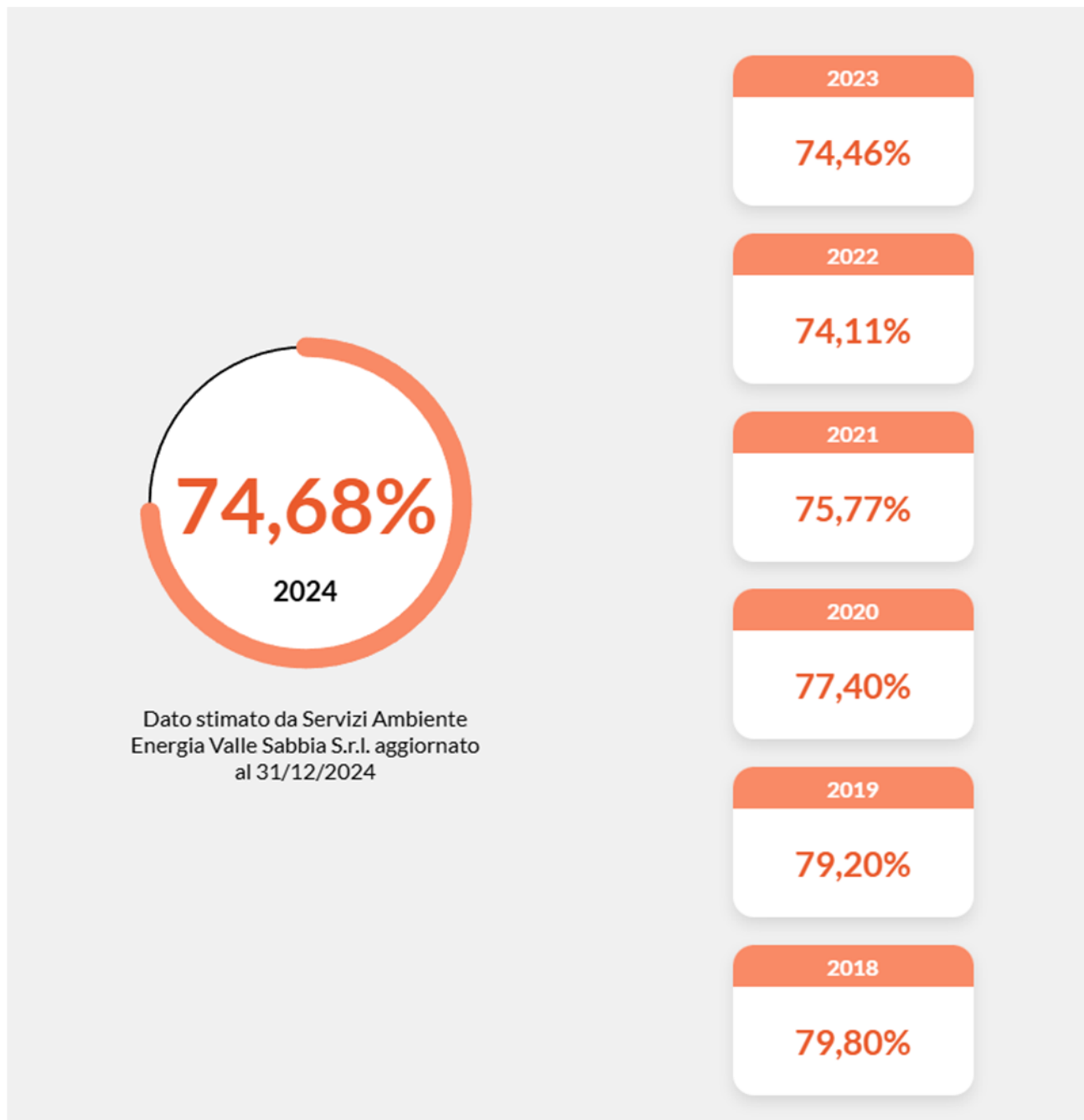
8.1.8. Energia

Gli interventi previsti all'interno della variante in oggetto dovranno rispettare la normativa vigente a livello regionale inerente al risparmio energetico. Rimane facoltà dei proprietari attivare ulteriori accorgimenti in fase progettuale al fine di ridurre ulteriormente, anche al di sotto dei parametri di legge, il fabbisogno energetico degli edifici.

8.1.9. Rifiuti

Nel Comune di Sabbio Chiese il servizio di raccolta rifiuti è porta a porta gestito dalla Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l., gestito attraverso un calendario settimanale nel quale viene specificata la tipologia di rifiuto raccolto.

Di seguito si riportano i dati inerenti alla percentuale di raccolta differenziata effettuata negli anni 2019-2020-2021-2022-2023-2024.



Si sottolinea come l'entità delle trasformazioni previste dalla Variante in oggetto non incida in maniera significativa sulla produzione di rifiuti.



Oltre al servizio di porta a porta nel comune di Sabbio Chiese è presente un punto dedicato a centro di raccolta in Località Disa nel quale è possibile conferire direttamente dai cittadini i rifiuti.

8.2. Verifica dei possibili effetti significativi indotti

CARATTERISTICHE DEL PIANO	
1) In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	Le presenti proposte di varianti, essendo circoscritte a livello locale, non rappresentano nessun quadro di riferimento per altri progetti. La Rete Ecologica Comunale determina la pianificazione locale e recepisce le disposizioni dei piani sovralocali.
2) In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	Non si rilevano influenze con la pianificazione sovraordinata. Si sottolinea che la Rete Ecologica Comunale fa proprie le disposizioni dei piani gerarchicamente ordinati.
3) La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	Gli interventi proposti all'interno di questa variante sono finalizzati, per lo più, ad esigenze locali.
4) problemi ambientali pertinenti al piano o programma;	Non rilevati. Si ricorda che nel presente Rapporto Preliminare sono state analizzate le principali interferenze con le tematiche di interesse ambientale rilevate sia a livello locale che sovracomunale.
5) la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Non rilevato, fatte salve le disposizioni della Rete Ecologica Comunale.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
6) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;	Non si rilevano nello specifico nuovi effetti e/o problematiche di rilievo da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente.
7) Carattere cumulativo degli effetti;	Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente.
8) Natura transfrontaliera degli effetti;	Non si rilevano effetti di natura transfrontaliera da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente.
9) Rischi per la salute umana o per l'ambiente;	Non si rilevano rischi per la salute umana e/o per l'ambiente da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente.
10) Entità ed estensione nello spazio degli effetti;	Non si rileva alcuna entità e/o estensione nello spazio degli effetti da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente.

11) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; c) dell'utilizzo intensivo del suolo;	Nel presente documento sono state analizzate tutte le possibili interferenze sia a livello locale che sovralocale. Non si rilevano valori e/o vulnerabilità delle aree interessate dalla proposta di variante da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT vigente. Per maggiori approfondimenti si ricorda che all'interno del presente Rapporto Preliminare sono riportate le principali interferenze con le tematiche di interesse ambientale rilevate sia a livello locale che sovracomunale.
12) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Non rilevati.



9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Vista la presente variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Sabbio Chiese e le analisi effettuate si ritiene che non emergano effetti significativi a livello comunale e a livello sovracomunale, vista l'assenza di modifiche tali da interferire sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana, e che non vengano alterati a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali.

Non si riscontra alcun effetto di tipo transfrontaliero.

La variante in oggetto non interferisce all'interno del territorio comunale e dei comuni contigui con alcun sito Rete Natura (SIC/ZPS).

10. MONITORAGGIO

La strutturazione delle attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell'efficacia delle politiche di piano è un importante elemento che caratterizza il processo di VAS che è stato introdotto con l'articolo 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il processo di VAS del PGT vigente ha previsto la realizzazione di un report, da pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, per tutti e cinque gli anni di validità del DdP, che descriva l'andamento delle aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite.

Il report deve al tempo stesso descrivere l'andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste in sede di piano, ovvero di quelle opere o di quelle acquisizioni di aree che il piano si è proposto di ottenere, a fronte delle possibilità edificatorie consentite.

Programma di monitoraggio: il focus sull'interfaccia tra area industriale e residenza/servizi, e i traffici delle attività estrattive.

- *Viste le premesse descritte nei capitoli precedenti il monitoraggio ambientale del DdP di Sabbio Chiese dovrà innanzitutto comprendere la redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Lr. 13/2001, e gli adempimenti ad essa connessi.*
- *Dovrà essere previsto un adeguato monitoraggio dei valori di pressione acustica in corrispondenza ai luoghi di transito dei mezzi pesanti provenienti dall'area industriale e dalle aree estrattive, in relazione con le zone residenziali e di servizi più volte richiamate nei paragrafi precedenti (via Stretta e via Palina).*
- *Dovrà quindi essere predisposto un programma di censimento del traffico, in corrispondenza degli innesti della viabilità da e per l'area industriale sulla viabilità primaria. Per definire i metodi e le modalità del censimento è opportuno che vi sia un coordinamento con l'ufficio provinciale competente, presso l'Assessorato LLPP della Provincia di Brescia.*
- *Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere predisposte delle campagne di monitoraggio da eseguirsi in corrispondenza delle direttrici individuate, e riguardanti in primo luogo le polveri sottili e totali e i VOC. In ogni caso i dettagli tecnici e operativi del piano di monitoraggio dovranno essere definiti di concerto con ARPA.*

- *Dovrà essere prediposto uno studio specifico che indaghi il grado di sicurezza stradale, in particolar modo rivolto all'incolumità per i pedoni in relazione ai traffici pesanti in entrata e uscita dall'area industriale e dalle aree estrattive.*
- *Particolari prescrizioni potranno essere previste, ove lo studio ne ravvisi la necessità, sia sotto il profilo delle prescrizioni per i transitanti (velocità massime, obbligo di telonatura e bagnatura delle ruote per i mezzi di cava ecc.), sia come specifiche opere di dissuasione della velocità, pavimentazioni, realizzazioni di percorsi pedonali protetti ecc.*
- *Oltre al monitoraggio di processo, dedicato alla descrizione dell'evoluzione del PGT, e a quello ambientale, specificatamente dedicato all'interfaccia fra zona industriale e limitrofe zone residenziali e di servizi, il report annuale dovrà rendere conto delle attività di studio e messa in sicurezza del versante a nord della località Pavone per quanto riguarda il problema della caduta massi, e tenere periodicamente informata la cittadinanza sull'evoluzione della concessione mineraria in zona Monte Acuto, della quale il presente Rapporto Ambientale ha descritto e definito la non-compatibilità a livello comunale, sia sotto il profilo dell'efficienza viabilistica, sia sotto quello della sicurezza, sia sotto quello dell'inquinamento dell'aria e acustico, in relazione all'assetto stradale esistente.*

Rispetto a quanto previsto si segnala che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2012 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica redatto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi, Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale.

Visti i contenuti della variante in essere si propone di confermare quanto già previsto in sede di VAS del PGT al fine di ottemperare alle disposizioni normative.